

MINORI STRANIERI, DEVIANZA E TUTELA GIURIDICA

MANUALE PER OPERATORI VOLONTARI

A CURA DI ROBERTO MAURIZIO

Il Progetto
*“Minori stranieri in carcere. Un tutore
per ogni minore straniero in Italia senza genitori”*
è stato realizzato con il sostegno di:



Il volume è un'opera della Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli di Roma, nell'ambito di un Progetto nazionale di formazione per tutori volontari con minori stranieri coinvolti nella giustizia minorile.

Il volume si caratterizza come un Manuale ad uso dei tutori volontari e contiene contributi di ricerca, di studio e di esperienze oltre alla parte dedicata in senso specifico alla presentazione delle normative e della loro applicazione circa la funzione del tutore volontario così come prevista dal Codice Civile vigente.

Il volume è stato curato da Roberto Maurizio, con contributi di Chiara Drigo (che ha curato la stesura della seconda parte del volume, Il manuale per tutori volontari), Giovanni Tarzia (del qual è stato inserito l'articolo dal titolo "*Il minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano*"), Lucio Strumendo (del quale è stato inserito un contributo di presentazione dell'esperienza del Progetto di formazione per tutori volontari realizzato in Veneto dal Pubblico Tutore dei minori), Giancristoforo Turri (del quale è inserito un contributo di esperienza relativa alle tutele volontarie a Trento). Nel volume compare anche una scheda relativa al progetto di formazione di Tutori volontari promosso dal Tutore pubblico dei minori del Friuli Venezia Giulia.

Roberto Maurizio, educatore, formatore, ricercatore, componente esperto dell'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza, collaboratore del Centro Nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, già Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta.

Chiara Drigo, Laureata in *Scienze internazionali e diplomatiche* presso l'Università di Trieste, si è poi specializzata in *Istituzioni e politiche di tutela dei diritti umani* all'Università di Padova con una tesi di ricerca sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Friuli Venezia Giulia. Dal 2001 collabora con l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, dove di occupa principalmente del Progetto Tutori, finalizzato al reperimento e alla formazione di volontari disponibili ad assumere la tutela di minori di età e al sostegno ai tutori attivi.

Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto.

Giancristoforo Turri, Sostituto procuratore per i minori di Trento.

Giovanni Tarzia, consulente legale presso comunità d'accoglienza per minori stranieri, formatore e giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

Roma 2007

SOMMARIO

Prima parte:

Il progetto e i contributi di analisi preliminari

Progetto di formazione per tutori volontari per minori stranieri coinvolti nella devianza	Pag. 06
Minori stranieri e carcere	Pag. 11
Il minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?	Pag. 22

Seconda parte:

Il manuale per tutori volontari

Il manuale per tutori volontari	Pag. 34
---------------------------------	---------

Terza parte:

Contributi, esperienze e progetti

Il progetto delle tutele volontarie promosso dal Pubblico Tutore per i minori del Veneto	Pag. 47
La casistica del tutore del minore non accompagnato (Msna) a Trento	Pag. 52
La Scuola per Tutori legali volontari per Minori in Friuli Venezia Giulia	Pag. 69

PRIMA PARTE

**IL PROGETTO E I CONTRIBUTI
DI ANALISI PRELIMINARI**

PROGETTO DI FORMAZIONE DI TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI COINVOLTI NELLA DEVIANZA

IL SENSO DEL PROGETTO

La ricerca promossa e realizzata dalla Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli sui percorsi di devianza e nella giustizia minorile dei minori stranieri¹ ha permesso di rilevare come molti ragazzi non accompagnati che vivono nel nostro paese sono completamente soli perché hanno i genitori lontani: essi sono così privi non solo di un adeguato sostegno e di una sufficiente protezione ma mancano anche di un soggetto che li rappresenti nei rapporti giuridicamente significativi e che possa pretendere l'attuazione dei suoi diritti. Questa situazione è resa ancora più grave dal fatto che questi ragazzi non conoscono affatto i loro diritti in Italia e quindi non sono per nulla in grado di ottenere quelle garanzie che pure l'ordinamento italiano loro riconosce e di porre in essere quelle azioni a tutela della propria personalità che pure sarebbero teoricamente possibili.

E' vero che ad alcuni ragazzi stranieri - ma non a tutti - viene nominato un tutore: ma l'esperienza mette in luce che quando la magistratura minorile nomina un tutore lo individua per lo più nella persona dell'amministratore locale del paese in cui il ragazzo si trova. Ciò porta purtroppo ad una funzione di tutela meramente formale e non, come sarebbe necessario, personalizzata. L'amministratore diviene tutore di un numero rilevante di minori seguendone di conseguenza in modo assai burocratico, e non personalizzato, i problemi.

E' anche da rilevare che una simile forma di tutela presenta caratteri di rilevante ambiguità: è singolare infatti che il tutore-amministratore locale sia anche il soggetto che eroga l'assistenza; che esso, responsabile delle politiche locali, spesso tende a eludere il pesante onere per il comune della spesa del ragazzo liberandosi al più presto da una presenza incomoda. Nasce quindi un patente conflitto di interessi proprio con chi dovrebbe tutelare che porta inevitabilmente a pretermettere l'interesse della parte più debole. Né è da dimenticare il fatto che l'amministratore locale, in quanto tutore, dovrebbe anche essere il controllore della congruità dell'assistenza erogata dal Comune

¹ Presentata nel volume Belotti V., Maurizio R., Moro A. C., *Minori stranieri in carcere*, Guerini e associati, Milano 2006.

che rappresenta e dirige e che potrebbe essere carente: il danno dell'assistito non può essere così in alcun modo evitato.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Alla luce di questi elementi la Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli ha ritenuto esista uno spazio di un intervento sociale affinché a ciascun minorenne straniero senza genitori in Italia sia assegnato un tutore che lo rappresenti legalmente in alcuni momenti e ne segua con continuità le difficoltà di inserimento, lo sostenga nel suo itinerario, ne garantisca i diritti nei confronti di tutti.

Una simile figura di tutore personalizzato è essenziale per:

- assicurare che le valutazioni e gli interessi del minore siano adeguatamente tenuti presenti in tutti i procedimenti, giudiziari o amministrativi, che lo riguardano,
- valutare l'opportunità di promuovere azioni in sua difesa o impugnare decisioni che possono essere per lui pregiudizievoli,
- vigilare perché il minore riceva cure, sistemazione alloggiativa, istruzione, sostegno linguistico e assistenza sanitaria adeguate,
- svolgere una funzione di consulenza e consiglio al minore,
- contribuire alla costruzione di un progetto a lungo termine che corrisponda al migliore interesse del minore,
- verificare insieme al minore la possibilità di ricercare i familiari e ricongiungersi ad essi.

Il volontariato solidale, come quello vincenziano, può rendersi disponibile per svolgere, nei confronti dei ragazzi stranieri privi di genitore, la funzione di tutore.

Naturalmente, perché questa funzione venga regolarmente e proficuamente espletata è necessario che gli aspiranti tutori siano formati e adeguatamente sostenuti.

La Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli e le Conferenze di San Vincenzo de Paoli possono:

- stimolare vocazioni, nel volontariato, allo svolgimento della funzione di tutore di ragazzi stranieri;
- provvedere affinché coloro che si dichiareranno disponibili a questo fondamentale servizio civile siano adeguatamente formati ad un compito spesso complesso;
- creare in un'area territoriale sufficientemente ampia uno sportello che si colleghi con le associazioni etniche esistenti, tenga in modo organico relazioni con i giudici tutelari della zona, tenga relazioni con i consolati dei vari paesi di origine dei ragazzi nonché con le Questure e i Tribunali per minorenni;
- sostenere i tutori nelle loro azioni e anche organizzare e stimolare momenti di riflessione comune tra essi per evidenziare i problemi emergenti ed individuare risposte sempre più soddisfacenti.

OGGETTO DI LAVORO DEL PROGETTO

Il progetto ha come obiettivo quello garantire ai minori stranieri non accompagnati o in situazione di forte disagio una reale tutela dei diritti, pur laddove sia già intervenuta la magistratura minorile penale.

Il progetto è stato suddiviso in tre fasi:

Fase 1:

La prima fase dedicata ad individuare e formare un gruppo di volontari ai fini dello sviluppo del progetto e dell'esercizio della funzione di tutori volontari.

Fase 2:

Nella seconda fase i soggetti formati sono chiamati a predisporre un progetto di intervento operativo nel proprio ambito territoriale che implicherà la connessione con soggetti istituzionali e del volontariato locale. Tale progetto dovrà contenere le indicazioni operative circa la possibile attuazione in sede locale del progetto nazionale.

Fase 3:

Nella terza fase i soggetti formati sono chiamati a realizzare quanto definito nel loro progetto operativo locale.

Attenta attività di monitoraggio e valutazione per verificare la capacità di concretizzazione ed in particolare quante figure di tutori sono divenute operative, quanti minori sono stati seguiti, quali esiti hanno avuto le tutele, quali raccordi e sinergie su scala locale sono state costruite.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Individuazione dei soggetti che parteciperanno al progetto.

Avvio del percorso formativo, strutturato in tre moduli. Il progetto di formazione riguarda in specifico la formazione di tutori volontari per due tipologie di minorenni stranieri: minori stranieri non accompagnati e minori stranieri con famiglia presente ma con potestà limitata da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il primo modulo dedicato alla presentazione dei partecipanti, al confronto sul progetto e sul percorso formativo ed alla presentazione dei risultati della ricerca condotta dalla Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli sui minori stranieri in carcere ed a un primo approfondimento sulla funzione di tutore (norme, procedure, compiti e responsabilità, esperienze esistenti in Italia).

Il secondo modulo formativo dedicato all'approfondimento di alcuni temi, quali ad esempio:

i diritti del minore straniero (Diritti e convenzione: Onu e Strasburgo),

l'assetto dei servizi per i minori alla luce dell'attuazione della legge 328/00 e dello sviluppo dei Piani di zona,

il processo di presa in carico: aspetti e contenuti

l'individuazione, la selezione e la formazione di tutori volontari a livello locale.

Il terzo modulo è dedicato alla presentazione da parte dei partecipanti delle ipotesi progettuali da discutere insieme per verificare la coerenza con il progetto e la praticabilità.

STAFF DI CONDUZIONE DEL PROGETTO

Il coordinamento del progetto è assicurato da Roberto Maurizio, ricercatore sociale e formatore, che ha collaborato per la ricerca sui minori stranieri in carcere. Nello staff di conduzione del progetto vi è anche Valerio Belotti, professore di Sociologia presso l'Università di Padova, che ha collaborato alla realizzazione della ricerca.

PREMESSA

Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse nei confronti dei minori stranieri che, per le ragioni più diverse, si trovano a vivere, da regolari o da clandestini, nel nostro paese. Le ricerche però si sono sviluppate principalmente nei riguardi dei bambini stranieri che, a seguito dell'adozione internazionale, sono venuti a far parte della comunità italiana o nei riguardi del corposo tema della integrazione dei bambini degli immigrati stranieri nella scuola italiana con i molteplici problemi che tale integrazione comporta.

Del fenomeno – rilevante – dei minori non accompagnati che varcano le nostre frontiere, e che trovano enormi difficoltà, non solo ad integrarsi ma, principalmente, a vivere, poco si parla: incominciano solo da poco ad essere, questi bambini, oggetti di studio e qualche volume è stato pubblicato su loro e qualche convegno si è tenuto sui loro problemi.

Sul tema delle difficoltà esistenziali di questi giovani che portano alla devianza – o peggio sul loro spietato sfruttamento da parte del mondo degli adulti – molto poco si sa.

Il fenomeno della prostituzione minorile straniera nel nostro paese resta un fenomeno sostanzialmente sommerso di cui si conoscono solo delle stime peraltro non sempre convincenti. Del fenomeno, con il primo non infrequentemente connesso, della devianza criminale si hanno solo alcuni scheletrici dati statistici. Di quali siano le cause remote o immediate di questa entrata nel circuito delle criminalità, di come questi ragazzi vivano la traumatica esperienza del processo penale, di quanto la segregazione carceraria che ne consegue destrutturi ancora di più una personalità in formazione radicandola irreversibilmente nel ruolo di deviante, di quali tipo di assistenza e sostegno - per evitare la devastazione di una personalità - avrebbe bisogno e spessissimo non trova: di tutto ciò anche la più sensibile opinione pubblica nulla conosce.

Non può non sorgere il sospetto che – nell'immaginario collettivo – i ragazzi stranieri siano visti in modo totalmente diverso da come sono visti i ragazzi italiani: ai primi si riconoscono finalmente diritti, ai secondi no; dei primi ci si preoccupa dell'armonico sviluppo, nei confronti dei secondi sembra naturale che siano abbandonati al loro tristo destino; ai primi va

tutta la nostra tenerezza, ai secondi, percepiti come disturbatori, la nostra spietata durezza; ai primi si offrono ampie occasioni di recupero, per i secondi invece vi è solo la via della segregazione prima e della espulsione dopo.

Eppure la coscienza collettiva dovrebbe avvertire che i bambini sono effettivamente eguali a qualunque latitudine siano nati; che identica è la loro domanda di vita che deve trovare appagamento; che la terribile minaccia evangelica contro chi scandalizza i piccoli (che implica anche il totale disinteresse nei confronti degli abusi nei loro confronti) riguarda non solo gli appartenenti alla nostra comunità ed alla nostra civiltà ma a qualunque essere umano che si affaccia alla vita e richiede ad essa un sostegno per costruirsi come protagonista di storia individuale e collettiva. Eppure la Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini – recepita dal nostro ordinamento e quindi divenuta legge per tutti i cittadini e per tutti gli organi pubblici della comunità nazionale – ha espressamente impegnato gli Stati firmatari della Convenzione a “garantire tutti i diritti dichiarati in questa Convenzione a favore di ogni bambino/asenza discriminazione alcuna, indipendentemente dalla razza,.....lingua....., origine nazionale, etnica o sociale” (art. 2).

In realtà la sottovalutazione dei diritti dei bambini stranieri e la rimozione dalla coscienza collettiva di fenomeni inquietanti come quelli collegati alla sfruttamento delle persone deboli di età minore trova una spiegazione – ma non una giustificazione – in un atteggiamento assurdo, ma largamente diffuso, secondo cui lo straniero – specie se appartenente a razze che si ritengono inferiori – “vale meno” del ragazzo/a italiano.

In questo quadro non meraviglia la scarsa attenzione sia al fenomeno della prostituzione che al fenomeno della criminalità, indotta, minorile.

Certo il nostro ordinamento giuridico non discrimina affatto i ragazzi stranieri nei confronti dei ragazzi italiani. Ma i diritti non possono essere meramente declamati: non possiamo non rilevare che in questo settore esiste un forte iato tra diritti affermati e diritti goduti; tra enunciazioni teoriche e prassi applicative; tra risposte formali ai bisogni fondamentali di una persona, che l'ordinamento giuridico ha ritenuto meritevoli di una tutela, e risposte veramente appaganti; tra il reale sostegno alle persone in difficoltà e il loro totale abbandono a se stesse.

E' vero, e anche doveroso, il riconoscere che diverse realtà del privato sociale hanno coraggiosamente e intelligentemente incominciato ad occuparsi di questo difficile problema, indagandolo innanzi tutto ed anche predisponendo strutture per sostenere questi ragazzi in forte difficoltà.

Come è anche vero che qualche Ente locale, particolarmente sensibile, ha cercato di affrontare questa inquietante realtà.

Resta però una sostanziale sconoscenza del fenomeno nel suo reale spessore, una grande difficoltà a individuare strumenti adeguati di sostegno e recupero, una sostanziale rimozione del problema da parte dell'opinione pubblica, una ancora scarsa predisposizione di strutture e strumenti di sostegno e recupero.

FINALITÀ DELLA RICERCA

Per sollevare questo velo di silenzio; per penetrare in un fenomeno che dovrebbe inquietare la coscienza collettiva, ma che non turba proprio perché non lo si conosce; per comprendere bene non solo le cause di queste forme di devianza ma anche gli elementi positivi su cui si potrebbe far leva per prevenire e contrarre il fenomeno; per individuare strumenti e risorse nuove per riaprire al ragazzo un itinerario formativo che la commissione del delitto ha interrotto; per suscitare l'attenzione e la solidale sollecitudine di una opinione pubblica assai attenta ai temi del sostegno nei confronti dei deboli ma opaca su questo fronte; per tutto ciò la Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli - espressione di quelle conferenze di San Vincenzo de Paoli che tradizionalmente sono state sempre particolarmente attente ai temi del disagio e prodighe nell'attività di sostegno alle persone cadute sulle vie di Gerico della vita - ha ritenuto opportuno sviluppare una ampia ricerca, la prima che si effettua in Italia, sul complesso problema della criminalità minorile straniera e sul suo trattamento².

La ricerca è stata curata da Alfredo Carlo Moro³, Roberto Maurizio e Valerio Belotti.

La Fondazione, attraverso la ricerca si è proposta di raggiungere diversi obiettivi:

- innanzi tutto conoscere la rilevanza di un fenomeno ormai di una certa consistenza; rilevare le sue reali caratteristiche

² La ricerca ha limitato la sua indagine ai ragazzi stranieri in carcere, accantonando sia il tema della criminalità degli appartenenti a comunità zingare sia il tema della commissione di fatti penalmente sanzionabili da parte di minori stranieri ancora non imputabili perché inferiori ai quattordici anni.

³ Già presidente del Tribunale per minorenni di Roma e presidente del Centro nazionale di analisi per l'infanzia e adolescenza di Firenze.

non solo numeriche ma anche qualitative; indagare sul suo insediamento nelle varie realtà del paese; conoscere da quali paesi provengono questi ragazzi;

- ma anche comprendere, con maggior precisione e approfondimento, quali sono i percorsi seguiti dai ragazzi che arrivano alla segregazione carceraria; quali i fattori che influiscono nel progressivo inserimento nella devianza di un ragazzo che viene da lontano con tante speranze ed sperimenta invece una realtà dura che lo respinge; conoscere se a spingerlo nel tunnel della devianza vi sia stata o non l'azione di un criminalità adulta che tende sempre più a sfruttare le persone di minore età; quali siano le cause del loro allontanamento dai propri paesi di origine e quali le difficoltà di inserimento proficuo nella realtà italiana.

Si è ritenuto necessario sapere e capire quali sono state le loro condizioni di vita nelle carceri italiane; come hanno vissuto l'iter processuale penale; quali reali rapporti hanno avuto con le forze dell'Ordine, con l'Autorità giudiziaria, con il sistema dei servizi, con il mondo degli avvocati; se sono stati, dal momento del loro arrivo in Italia e comunque durante la loro esperienza carceraria, assistiti e sostenuti da organizzazioni di volontariato; quali aiuti avrebbero voluto avere e non hanno potuto trovare.

Assai utile si è rivelato il cercare di capire come si sviluppa il processo penale nei confronti di questi soggetti: per valutare se alcune opportune misure rieducative e risocializzanti previste nella legge processual-penalistica per i minori italiani siano state in concreto usufruibili o non anche da parte dei minori stranieri e per vedere se i benefici previsti nella fase istruttoria e nella fase esecutiva della pena, attraverso misure alternative alla carcerazione, siano o non utilizzati anche per i ragazzi stranieri.

ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE

Con la ricerca si è realizzata un'analisi, presso i tribunali per minorenni di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Bari, Lecce, dei fascicoli relativi a minori stranieri detenuti negli istituti penitenziari della loro circoscrizione territoriale.

Si sono scelti i tribunali delle zone in cui, molto più che in altre zone, è presente il fenomeno della segregazione carceraria di minori stranieri: così, pur senza arrivare ad un'analisi dell'universo dei minori stranieri incarcerati il campione scelto appare – per la sua ampiezza e per la sua dislocazione geografica – sufficientemente indicativo della situazione che si voleva analizzare.

Oltre all'analisi dei fascicoli penali attraverso interviste agli stessi ragazzi e ad alcuni testimoni qualificati (magistrati, cappellani delle carceri, direttori di istituti penali, operatori sociali) si è cercato di avere una visione più adeguata e approfondita sia delle difficoltà che questi ragazzi incontrano nell'inserimento nel nostro paese sia delle cause che li hanno portati al delitto sia delle loro esigenze inappagate sia dei sostegni di cui avrebbero bisogno. Attraverso il metodo dell'intervista si è anche cercato di conoscere - da mediatori culturali in Italia, per esempio marocchini, albanesi e rumeni - la loro percezione del fenomeno e quali interventi essi ritengono necessari per agire in favore dei minorenni stranieri devianti.

Per avere una più ampia ed esaustiva visione d'insieme, sono stati analizzati i dati generali relativi al fenomeno indagato, con particolare attenzione ai dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia ed alle relazioni dei Procuratori della Repubblica presso i tribunali per minorenni (annualmente proposte in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario) e sono state raccolti e valutati i protocolli d'intesa tra Dipartimento di Giustizia Minorile e le Regioni.

Si sono raccolti materiali documentari in ordine alle iniziative delle regioni e degli enti locali.

I PRINCIPALI RISULTATI

I dati emersi dalla ricerca danno una chiara indicazione dell'entità e delle caratteristiche del fenomeno analizzato e sono sufficientemente eloquenti nella loro materialità.

Sono stati analizzati 276 fascicoli penali di minorenni stranieri relativi all'anno 2003 così suddivisi per istituto penale di riferimento.

Una prima parte dei dati permettono di cogliere le principali caratteristiche della devianza minorile straniera:

- a forte prevalenza maschile che conferma da una parte che le difficoltà nel processo di crescita che portano al disadattamento ed alla devianza nelle donne si esprimono per lo più con comportamenti irregolari diversi da quelli penalmente sanzionati (per esempio la prostituzione) e da un'altra parte che la risposta dell'ordinamento è, per il genere femminile, meno arcigna di quella usata nei confronti del genere maschile;
- legata a ben precise provenienze nazionali (costante la componente marocchina e rumena mentre è significativa la forte contrazione della componente albanese dopo che sono state assunte diverse iniziative per il sostegno nel paese di origine) ma che presenta anche una gamma notevole di provenienze nazionali diverse;
- prevalentemente concentrata tra i sedici e i diciassette anni anche se vi è una non irrilevante presenza di minori di sedici anni;
- legata anche alla scarsa acculturazione; è però anche da sottolineare come una notevole percentuale del campione abbia avuto anche esperienze di inserimenti scolastici in Italia. Meno del dieci per cento solo per un anno ma la non irrilevante percentuale del 3% per ben otto anni fino alla percentuale dell'1,5% per 10 anni il che documenta sia un certo radicamento nel mondo italiano di questi ragazzi sia l'incapacità delle strutture scolastiche italiane di sostenere il ragazzo evitando fenomeni di criminalità e di devianza;
- non dovuta solo alle difficoltà connesse con un primo impatto non protetto con la realtà dell'immigrazione: risulta infatti, dai dati relativi al momento dell'ingresso in Italia, che se la metà è entrato in Italia da meno di un anno prima degli interventi limitativi della libertà, il venti per cento ha avuto una permanenza nel nostro paese tra uno e due anni. Significativo anche il dato sulla prima entrata nel nostro paese: su un campione di 238 ragazzi 17 risultano essere entrati in Italia da diversi anni perché avevano al momento del primo ingresso meno di 10 anni;
- non connessa solo all'isolamento del ragazzo straniero immigrato in Italia: dai dati emerge infatti che, se il 40% del

campione è entrato in Italia da solo, il 60% è entrato accompagnato da qualcuno. Per lo più la persona che li ha accompagnati è la madre o fratelli o il padre. Si indicano nei dati anche amici o conoscenti o altri parenti: questa indicazione non può essere in alcun modo rassicurante perché dietro queste figure vi possono nascondersi anche meri accompagnatori per danaro ovvero anche veri e propri sfruttatori dei ragazzi immigrati;

- in notevole percentuale clandestina e comunque totalmente spaesata nella nuova realtà in cui si trovano bruscamente immessi: solo 54 avevano il permesso di soggiorno, solo 74 conoscevano la lingua, oltre la metà erano in Italia senza fissa dimora e quindi totalmente allo sbando;
- conseguenza anche della incapacità delle istituzioni di intervenire per sostenere i ragazzi stranieri che tentano l'avventura dell'immigrazione nel nostro paese: è significativo il dato che dei minori entrati in Italia da soli solo per nove di essi vi è stata una presa in carica da parte del Comitato per minori stranieri; che tra questi solo per tre sono state chieste informazioni ai servizi territoriali il che dimostra che in realtà il Comitato non si è preso la briga neppure di cercare di conoscere la storia del ragazzo e le sue aspettative e caratteristiche;
- che non ha una formale rappresentanza in un momento in cui è in pericolo la libertà personale: dai dati sulle tutela aperte per minori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale emerge la sconvolgente verità che alla maggior parte di questi minori non è stato nominato un tutore neppure al momento dell'apertura di un procedimento penale. E' vero che per alcuni di questi ragazzi potrebbe esserci un genitore per cui non era necessaria la nomina di un tutore; ma poiché da un altro dato emerge che solo per il trenta per cento dei ragazzi i genitori vivevano in Italia si deve logicamente ritenere che molti ragazzi non hanno avuto, anche nel corso del processo, un esercente la potestà.
- che ha bisogno, per attuare il proprio progetto, di sentirsi sostenuta: dai dati emerge che per lo più il reato è stato commesso in concorso con altri; che il concorso per lo più

si realizza con soggetti di nazionalità straniera a dimostrazione dello scarso radicamento territoriale di questa devianza; che una percentuale di minori non indifferente ha concorso non con altri minori ma con adulti il che può far ritenere l'esistenza di uno sfruttamento del minore da parte della criminalità adulta;

- di una certa pericolosità sociale: accanto ai tradizionali reati di furto sono presenti in misura massiccia reati relativi alla detenzione e spaccio di stupefacenti, alle rapine, all'omicidio, al sequestro di persona a scopo di estorsione al porto abusivo d'armi, all'associazione a delinquere (nei confronti di un minore);
- principalmente di strada, immediatamente rilevabile dalle forze dell'ordine: è sintomatico il dato che su 243 minori stranieri esaminati ben 231 siano stati arrestati perché colti in flagranza di reato;
- concentrata prevalentemente nelle aree territoriali del Nord d'Italia il che potrebbe fare ritenere da una parte che la devianza straniera anche minorile si localizzi nelle aree del nostro territorio nazionale che sono più ricche;
- non occasionale: risulta dai dati che oltre la metà dei ragazzi esaminati avevano altra denunce penali a carico;
- irrequieta che non accetta facilmente un sostegno: è assai inquietante il dato per cui la maggior parte dei ragazzi che entra in strutture di accoglienza si allontana arbitrariamente da esse: evidentemente non è stato colto da questi ragazzi (per loro carenze o per carenze della comunità di accoglienza) che la struttura che li accoglieva non era un surrogato del carcere ma una risorsa per riprendere un itinerario educativo.

Una seconda serie di annotazioni riguardano gli interventi penali che vengono assunti nei confronti di ragazzi stranieri che commettono fatti penalmente rilevanti nella fase precedente al processo.

Risulta chiaramente confermato il dato che - nei confronti dei ragazzi stranieri che delinquono e delle loro difficoltà di socializzazione - la risposta più immediata che la comunità organizzata in Stato è spinta a dare è quella tipicamente carceraria. E' assai significativo il fatto che, mentre gli istituti

penitenziari per minori vedono fortemente diminuire la presenza di minori di cittadinanza italiana, la presenza di minori stranieri è invece in costante aumento: nell'anno 1991 gli ingressi italiani sono stati complessivamente 1.228 ma il dato nel 2003 è 906. Di contro gli ingressi stranieri sono stati in costante aumento: 726 minori nel 1991 ben 1.353 nel 2003.

Conferma ulteriormente la constatazione del ricorso massiccio a misure di tipo detentivo il dato relativo alla tipologia delle misure cautelari adottate: le misure cautelari sono prevalentemente di tipo custodialistico in internato. Correttamente le misure cautelari hanno breve durata: meno di quattro mesi per la maggior parte dei minori. E' comunque da sottolineare che si ha una percentuale del 40% di scarcerazione per scadenza dei termini il che appare singolare dato che per lo più vi è stata flagranza di reato (a meno che le lungaggini procedurali siano conseguenza, come è facile, di difficoltà nella identificazione dell'imputato e della sua reale età).

È da segnalare il fatto che vi è una rilevante violazione delle misure imposte da parte dei minori stranieri ovviamente non ristretti in carcere.

Nella fase preliminare al processo l'affidamento al servizio sociale avviene correttamente nell'85 % dei casi.

Una terza serie di osservazioni è opportuno fare in relazione alle modalità con cui viene svolto il procedimento penale nei confronti dei minori stranieri. Dai dati raccolti emergono infatti elementi non del tutto tranquillanti che sottolineano come il trattamento nei confronti del minore straniero non sia sempre né omogeneo al trattamento usato nei confronti dei minori italiani che delinquono né capace di realizzare un autentico recupero di questo tipo di devianza.

Nei confronti della devianza straniera si ha l'impressione che si torni a privilegiare l'esame del fatto in se piuttosto che analizzare adeguatamente la personalità di chi delinque al fine di individuare il trattamento più idoneo a realizzare il suo recupero. E' assai inquietante il dato secondo cui l'indagine di personalità è fatta solo nella metà dei casi; il fatto che in particolare per alcuni tribunali per minorenni tale indagine non è stata fatta in nessun caso (Bari) o quasi in nessun caso (Roma). Solo a Lecce risulta che essa è fatta sempre ed a Bologna e Torino quasi sempre.

Sempre nei confronti di questa devianza sembra che l'obiettivo principale del processo sia quello di pervenire al più presto a una condanna senza impostare un progetto recuperativo sul ragazzo: è un dato assai significativo che i tribunali per minorenni abbiano fatto ampio ricorso – sulla base di un consenso, non è possibile sapere quanto informato, del minore straniero – al

rito abbreviato (nel 45% dei casi). E' vero, e per questo il ragazzo vi ha ricorso, che il rito abbreviato consente una riduzione nel terzo della pena ma è anche vero che il ricorso a questo rito rende difficile una adeguata valutazione della personalità dell'imputato e inibisce l'adozione della messa alla prova. Lo stesso vale per il giudizio immediato che inibisce anch'esso la possibilità della messa alla prova e un approfondimento dell'indagine sull'imputato: è veramente giustificato il fatto che esso sia stato scelto nel 27% dei casi.

La risposta alla devianza di questo tipo da parte dei Tribunali, quando si ricorre all'esaurimento della procedura nell'udienza preliminare, finisce con l'essere prevalentemente la condanna ad una pena detentiva: nell'udienza preliminare l'esito è nel 43% quello di irrogazione di una condanna mentre nel 38% si ha un rinvio al dibattimento. Solo nel 4% dei casi si concede il perdono giudiziario e solo nel 10% dei casi si ricorre alla sospensione del processo con messa alla prova. La dichiarazione di non imputabilità è quasi assente.

Assai diverso – ed il fatto è assai significativo - è invece l'esito del procedimento se si attua il rito ordinario: nelle sentenze dibattimentali si giunge per lo più ad una dichiarazione di non imputabilità (ben nell'85% dei casi) o ad una messa alla prova mentre irrisoria è la percentuale di condanne in questa fase del processo. Ed è rilevante notare come per i minori italiani la percentuale di condanne sia sempre molto minore del 30%.

E' anche singolare che, pur essendo le pene irrogate limitate nel tempo (la maggior parte delle condanne ha una durata media di sei mesi e solo meno del 10% vede irrogata una pena superiore ai due anni) quasi mai viene concessa – al contrario di quanto avviene con i minori italiani - la sospensione condizionale della pena: evidentemente la precarietà della situazione dei minori stranieri porta, a priori, a previsioni del tutto sfavorevoli e a ritenere opportuna una sanzione penale che deve essere immediatamente sofferta.

Ridottissima è la percentuale di minori stranieri per cui è stata adottata la sospensione del processo e la messa alla prova: ciò risulta dai dati della ricerca ma anche dai dati più generali.

Viene così confermata la constatazione, già fatta precedentemente, che per i minori italiani e in minori stranieri il diritto appare diseguale.

I minori stranieri nel processo sono sostanzialmente soli: si è già notato come scarsissime sono le nomine di tutori agli imputati minorenni pur se questo rende sostanzialmente invalido il processo e quindi anche la

condanna e come molti minori stranieri non conoscano affatto la lingua italiana. Appare anche assai inquietante il dato secondo raramente è stato coinvolto un mediatore culturale; è significativo il dato per cui nella maggior parte dei casi il difensore è un difensore di ufficio (e si comprende così come non sia pretesa la necessaria nomina di un tutore e non vi siano normalmente impugnazioni alle sentenze di condanna e non sia sufficientemente richiesta la sospensione della pena irrogata).

Ma anche più in generale i minori stranieri affrontano le loro difficoltà senza alcun sostegno: appare preoccupante il dato secondo cui, negli istituti penitenziari minorili, la metà dei ragazzi in tali istituti ristretti non riceve mai la visita di alcuno e che solo una minima parte riceve la visita di qualche volontario o di un mediatore culturale. La condanna in queste condizioni diviene solo una forte sofferenza da scontare in un assurdo silenzio: da essa non potrà certo il minore straniero uscire recuperato ma solo ulteriormente inasprito nei confronti di una sorte per lui particolarmente avversa e di una società che gli si è dimostrata matrigna con un volto solo arcigno e sostanzialmente crudele.

IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO: QUALE TUTELA NEL SISTEMA LEGISLATIVO ITALIANO?⁴

PREMESSA

La tematica relativa alla tutela dei minori stranieri non accompagnati nel sistema legislativo italiano può essere utilmente affrontata avendo riguardo a tre particolari ambiti di riflessione.

Il primo ambito riguarda l'individuazione della categoria del minore straniero non accompagnato ovvero, in altri termini, quell'insieme di questioni che attengono all'interpretazione della definizione di minore straniero non accompagnato contenuta nell'art. 1, DPCM 535/99⁵.

Il secondo ambito di riflessione riguarda poi l'individuazione della disciplina applicabile a quella categoria di soggetti, mentre l'ultimo ambito attiene all'individuazione dell'autorità, italiana o straniera, amministrativa o giudiziaria, competente a porre in essere quelle azioni di sostegno, promozione, cura e tutela che la normativa prevede.

LA CATEGORIA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con riferimento al primo degli ambiti di riflessione proposti possiamo porre, de iure condito, una questione di tipo ermeneutico, e, de iure condendo, una riflessione di carattere più generale.

⁴ Il contributo è tratto dalla rivista "*Minoriegiustizia*", anno 2007.

⁵ "Il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

La definizione contenuta nell'art. 1 DPCM 535/99⁶, infatti, è stata oggetto di diversa interpretazione tra le diverse autorità, amministrativa e giudiziaria, che si sono occupate della cura degli interessi dei minori stranieri non accompagnati.

Oggetto della disputa interpretativa è stata, in particolare, la questione se in tale definizione siano da ricomprendere:

- i minori stranieri che, presenti sul territorio senza i genitori, sono destinatari di un decreto del Tribunale per i Minorenni che li affida all'Ente Pubblico
- i minori stranieri che i genitori hanno affidato a parenti entro il IV grado (per il quale affido la l.n. 184/83 non richiede particolari procedimenti formali)
- i minori stranieri che i genitori hanno affidato, anche formalmente, ad altri adulti diversi dai parenti entro il IV grado.

Le difficoltà interpretative in realtà sono state poste dal Comitato Minori Stranieri, che, con circolari interpretative prive di valore normativo⁷ nonostante la loro “veste” di “Linee Guida”, invero non trovano fondamento nella lettera della norma, che in tal proposito è chiara.

Tra i minori stranieri non accompagnati, infatti, non possono e non devono essere ricompresi quelli che non siano privi “di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per. .. loro ... legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” e tali sono, senza dubbio alcuno, i ragazzi e le ragazze affidati a parenti, ad adulti scelti dai genitori ovvero all'Ente locale territoriale.

In questi casi dovrà invece porsi la questione di un serio controllo del legame parentale, quando dichiarato, e dell'effettivo consenso dei genitori all'affidamento intra o eterofamiliare, ovvero, in ultima analisi, dovrà porsi la

⁶ La definizione del DPCM del 1999 riprende, con una traduzione che ha destato alcune perplessità, quella contenuta nell'art. 1 della Risoluzione del Consiglio UE del 26/06/1997.

⁷ E' noto che, nell'ordinamento giuridico italiano, le circolari amministrative non possono costituire in nessun caso fonte di diritto (art. 1, disp. prel. cod. civ.). Al contrario esse contengono le indicazioni, interne ad una data Amministrazione, su come debbano essere applicate le norme giuridiche. In altre parole potremmo dire che la prassi della Pubblica Amministrazione, che viene cristallizzata attraverso l'emanazione di circolari interpretative, non può e non deve essere contraria alle leggi e non può e non deve prescindere dai criteri interpretativi con i quali devono essere lette ed applicate.

questione della compatibilità dell'interesse del minore con il progetto migratorio di cui è protagonista.

Al di là delle questioni definitorie, che da un punto di vista interpretativo e giuridico mi sembrano prive di reale fondamento, credo che i tempi siano maturi per iniziare a tracciare un bilancio dell' applicazione di questa disciplina, ovvero dell'introduzione nel nostro ordinamento della definizione di minore straniero non accompagnato avvenuta nel 1999.

In particolare mi riferisco ad una valutazione che abbia ad oggetto la scelta di politica legislativa di introdurre una definizione in grado di ricomprendere movimenti migratori così eterogenei.

Nella definizione di minore straniero non accompagnato, infatti, sono da comprendere fenomeni migratori differenti sia per le tipologie di motivazioni al viaggio⁸, sia per la loro provenienza⁹, sia per luogo di destinazione¹⁰.

Per valutare questa scelta, effettuata in origine con il D.Lgs 113/99, ribadita da alcune norme della l.n. 189/02 ed arricchita poi con norme di carattere secondario (DPCM 535/99, alcune circolari amministrative del Ministero dell'Interno nonché le famigerate "Linee guida" del Comitato Minori Stranieri), occorre sottolineare che essa non è stata accompagnata da una previsione normativa esplicita che consentisse di effettuare un raccordo con la disciplina che, in generale si occupa della condizione giuridica di minori in Italia.

Mi riferisco, come è ovvio, alle norme della Costituzione, a quelle contenute nel codice civile, nello Statuto dei lavoratori, a quelle contenute nella legge sull'affidamento e sull'adozione, alle norme contenute nelle leggi che recepiscono le Convenzioni Internazionali (New York e Strasburgo innanzitutto).

⁸ Tra i minori stranieri non accompagnati dobbiamo, infatti, ricomprendere: a) i minori vittime della tratta, ovvero quei minori che sono stati reclutati, rapiti, venduti, trasferiti al fine di essere sfruttati sessualmente o economicamente a opera di trafficanti; b) i minori che emigrano dal proprio Paese con il sostanziale consenso degli esercenti la potestà genitoriale o comunque non contro la loro volontà, per motivi economici, alla ricerca di un lavoro o di un futuro migliore; (Valeri, 1998; Melossi, Giovannetti, 2002; Campani, Lapov, Carchedi, 2002).

⁹ A questo proposito è utile ricordare che nel 2000 più della metà dei ragazzi giunti in Italia erano albanesi (60,3%), mentre la presenza marocchina si attestava al 16,0%; nel 2005 gli albanesi sono passati al 16,8%, i marocchini sono rimasti stabili (20,8%), mentre sono notevolmente aumentati i rumeni (37,2%). Nel 2006 vi è poi stato un notevole incremento degli egiziani.

¹⁰ A questo proposito si deve segnalare che le mete più frequentate sono le grandi città (Milano e Roma) ed il Friuli-Venezia Giulia.

Tale mancanza di raccordo a fatto ritenere ad alcuni che ai Minori stranieri non accompagnati non dovessero essere applicate le norme primarie richiamate.

La “Linee Guida” del Comitato Minori Stranieri stabiliscono che è compito del Comitato stesso indicare al Giudice tutelare a favore di quali minori debba essere aperta una tutela, derogando, con circolare amministrativa una norma primaria dello Stato in vigore dal 1942.

Questo esempio ci introduce nel secondo ambito di riflessione che intendo proporre, ovvero quello delle questioni poste dalla disciplina giuridica applicabile.

L'INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

Come si è visto, la condizione giuridica dei minori stranieri deriva dalla lettura combinata della normativa sui minori, che li considera soggetti deboli i cui interessi e diritti devono essere tutelati e promossi, con la normativa che disciplina l'immigrazione.

Tali ultime norme tutelano, invece, beni giuridici pubblici quali: l'integrità dei confini nazionali, l'ordine pubblico, la stabilità del mercato del lavoro, ecc. Risulta evidente, quindi, che queste norme sono ben lungi dal concepire lo straniero come un soggetto debole ovvero come un soggetto meritevole di tutela, essendo poste a garanzia di ben altri interessi.

Come abbiamo già affermato le norme che regolano la condizione di “straniero non accompagnato” del minore non sono state oggetto di una esplicita opera di raccordo con le altre norme.

A questo riguardo si deve però osservare che se ciò è vero, è anche vero che le norme richiamate non prevedono deroghe all'applicabilità della legislazione di favore dettata per i minori in generale, e si occupano soltanto di indicare come devono essere soddisfatti gli adempimenti relativi ai Permessi di Soggiorno.

Il Testo Unico D.Lgs. 286/98 ed il relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 394/99) dettano solo alcune poche norme che disciplinano il rilascio

del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri e regolano l'esercizio, da parte dei minori stranieri di alcuni diritti fondamentali¹¹.

Soltanto una lettura superficiale delle norme in esame induce, quindi, a ritenere necessario che si debba, nei casi concreti, sacrificare ora l'interesse pubblico di tutela dei confini nazionali ora l'interesse della tutela del minore.

Tale ultimo interesse deve, infatti, considerarsi come preminente.

In altre parole potremmo affermare che le norme che regolano la particolare condizione di straniero del minore devono essere lette applicando il criterio cosiddetto della "interpretazione sistematica".

Secondo tale criterio alle norme giuridiche deve essere attribuito il significato, tra quelli che la lettera della norma consente, che sia coerente con tutto il sistema normativo.

Una lettura coerente dei due corpi normativi in esame, dunque, non può che comportare un'applicazione della normativa sull'immigrazione in una prospettiva di tutela dei soggetti minorenni.

Dobbiamo pertanto, affermare la priorità giuridica delle norme di tutela e la priorità dell'interesse del minore. Tale interesse deve essere perseguito, in

¹¹ Tra queste è utile ricordare:

- Articolo 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1998, n. 286, che in tema di ricongiungimento familiare ribadisce la priorità che deve essere assicurata all'interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare;
- Articolo 29, comma 6, DLGS 25 luglio 1998, n. 286, che, in ossequio al diritto all'unità familiare ed alla preminenza dell'interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori all'estero con il figlio minorennemente regolarmente soggiornante;
- Articolo 31, commi 1 e 2, DLGS 25 luglio 1998, n. 286, che regola il rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri;
- Articolo 31, comma 3 DLGS 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce, in ossequio alla preminenza dell'interesse del minore, la possibilità, per l'autorità giudiziaria minorile di consentire, in deroga alle disposizioni dell'intero Testo Unico sull'immigrazione, l'ingresso od il soggiorno ai parenti del minore qualora ricorrano gravi ragioni connesse con lo sviluppo psicofisico del minore;
- Articolo 32 disposizioni inerenti al Permesso di Soggiorno dei minori affidati;
- Articolo 33 DLGS 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 113/99, e dalla l.n. 189/02, che attribuisce al Comitato per i minori stranieri (di seguito Comitato) la competenza a "vigilare sulle modalità di Soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e a coordinare le attività delle amministrazioni interessate" e che rimanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei compiti del Comitato.
- Articolo 38 DLGS 25 luglio 1998, n. 286 e art. 45 DPR 394/99 "i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico" (indipendentemente dalla regolarità della posizione amministrativa)
- Articolo 28 dpr 394/99 sul rilascio del Permesso di Soggiorno a quei soggetti per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento alla frontiera, tra i quali, ovviamente, sono ricompresi i minori.

concreto, sia dall'autorità amministrativa nell'esercizio della propria attività, sia dall'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il minore straniero non accompagnato, per il nostro ordinamento giuridico, è, pertanto, innanzitutto un minore, ovvero un soggetto che ha necessità di essere assistito, accudito e tutelato.

Un esempio concreto di quanto affermato è contenuto nell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.286/98, che dispone che i minori stranieri non possono essere legittimamente respinti alla frontiera né possono essere destinatari di una espulsione amministrativa.

Parallelamente l'art. 28, comma 1, D.P.R. 394/99, che dispone il rilascio del Permesso di Soggiorno alle persone per le quali è vietata l'espulsione, stabilisce che, al minore straniero che non possa essere iscritto sul Permesso di Soggiorno del genitore o dell'affidatario, venga rilasciato un Permesso di Soggiorno per minore età¹².

In altre parole potremmo dire che nel nostro ordinamento giuridico non si può parlare di minore clandestino o irregolare se non nel senso di intendere un minore entrato clandestinamente o irregolarmente.

Il minore, per il solo fatto di essere minore può essere autorizzato a soggiornare in Italia.

Al minore devono pertanto essere garantiti i seguenti diritti:

- diritto allo studio: gli artt. 38 DLGS 286/98¹³ e 45 DPR 394/99¹⁴ affermano il diritto del minore straniero ad

¹² Occorre segnalare che a norma della nuova organizzazione del rilascio dei permessi di Soggiorno un minore in Tutela ed un minore in affidamento deve recarsi in un Ufficio postale ed attivare una pratica che costa 70 euro mentre un minore che richieda il rilascio di un permesso per minore età, può rivolgersi alla Questura ed attivare una pratica amministrativa gratuita. Non si comprende appieno la ragione su cui si fonda questa disparità di trattamento.

¹³ "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana ..."

accedere alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla titolarità o meno, da parte del minore stesso, di un Permesso di Soggiorno. Le norme citate sono conformi al principio contenuto nell'art. 33 della Costituzione che prevede che la scuola è aperta a tutti e che l'accesso all'istruzione non può essere precluso da motivazioni quali la cittadinanza degli studenti;

- diritto al lavoro: occorre ricordare che questo diritto soggettivo, garantito in primis dalla carta costituzionale non può essere oggetto di limitazioni attraverso una circolare amministrativa, in assenza di un preciso dettato normativo primario limitativo. In tal senso è priva di senso giuridico l'affermazione secondo cui il lavoro è consentito soltanto nei casi in cui tale facoltà è espressamente prevista non trattandosi di mera facoltà ma di un diritto della persona regolato da una complessa disciplina specifica. A contrariis dovremmo domandarci quale espressa disposizione dell'ordinamento prevede il diritto dei cittadini italiani di lavorare.
- diritto di accesso alle prestazioni sanitarie: L'art. 35, commi 3, 4, 5 e 6 T.U. 286/98 e l'art. 43, commi 2, 3, 4, 5 e 8 del D.P.R. 394/99 disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. In particolare il comma 3 dell'art. 35 prevede che agli stranieri "irregolari" sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del servizio sanitario nazionale, diverse prestazioni sanitarie tra cui vengono menzionati gli interventi di medicina preventiva e le prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Tra questi ultimi interventi e prestazioni vengono esplicitamente ricompresi quelli posti in essere a tutela della

¹⁴ "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi ed alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado"

salute del minore. La Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo del 2000 disciplina in modo più dettagliato l'accesso del minore straniero alle prestazioni del Servizio Sanitario nazionale. A tal proposito si deve distinguere la situazione del minore privo del Permesso di Soggiorno da quella del minore titolare di un Permesso di Soggiorno. Per quel che riguarda i minori privi del Permesso di Soggiorno, essi accedono a tutte le prestazioni del SSN che si rendessero necessarie, incluse quelle di medicina preventiva, previo pagamento delle prestazioni stesse ovvero, in caso di indigenza, previa sottoscrizione, da parte di chi esercita la potestà, di una dichiarazione di indigenza. In tal caso, la Direzione dell'Azienda Ospedaliera, ovvero l'ASL, deve attribuire al minore un particolare codice alfanumerico (cd. STP, ovvero Straniero Temporaneamente Presente), che viene utilizzato per contabilizzare la prestazione erogata su un circuito diverso da quello ordinario, e che può essere utilizzato anche per la prescrizione di ricette mediche. I minori in possesso di un Permesso di Soggiorno, invece, previa attribuzione del codice fiscale, sono titolari di un diritto di iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Occorre ricordare che l'iscrizione al SSN dei minori titolari di un Permesso di Soggiorno per motivi familiari, per affidamento, per integrazione sociale e civile ovvero per asilo politico è qualificata come una iscrizione dichiarativa e non costitutiva. In altre parole si intende affermare che con l'iscrizione ed il rilascio della tessera sanitaria, il SSN formalizza e prende atto dell'esistenza di un diritto (quello di accesso alle prestazioni sanitarie) che si è già perfettamente costituito in capo al minore, di accesso alle prestazioni sociali. Nella prospettiva di quanto stabilito dall'art. 20 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91, l'art. 6, comma 2, l.n. 328/00, richiamando gli artt. 22, 23 lett. c) D.P.R. 616/77, pone a carico degli enti locali territoriali (Comuni), gli interventi assistenziali a sostegno dei minori in difficoltà. Non vi è nell'ordinamento alcuna norma che possa giustificare una lettura in senso restrittivo di tale disposizione, né è possibile ritenere la sua applicabilità limitata soltanto ai minori italiani ed a quelli stranieri per i quali sia stato richiesto il rilascio del Permesso di Soggiorno.

- diritto di accesso alle prestazioni sociali. Nella prospettiva di quanto stabilito dall'art. 20 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91, l'art. 6, comma 2, l.n. 328/00, richiamando gli artt. 22, 23 lett. c) D.P.R. 616/77, pone a carico degli enti locali territoriali (Comuni), gli interventi assistenziali a sostegno dei minori in difficoltà. Non vi è nell'ordinamento alcuna norma che possa giustificare una lettura in senso restrittivo di tale disposizione, né è possibile ritenere la sua applicabilità limitata soltanto ai minori italiani ed a quelli stranieri per i quali sia stato richiesto il rilascio del Permesso di Soggiorno.

L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Con riferimento al terzo ed ultimo ambito di riflessione proposti, ovvero quello della individuazione dell'autorità competente viene innanzitutto in rilievo l'art. 1 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 742/80, che afferma, senza possibilità di equivoco, la competenza dell'autorità giudiziaria e amministrativa italiana nei confronti dei minori residenti in Italia o che hanno la propria stabile dimora sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.

A questo proposito è utile distinguere l'attività di presa in carico sociale psicologica ed educativa, posta in essere dall'ente locale territoriale ai sensi dell'art. l'art.6, comma 2, l.n. 328/00, che ha recepito gli artt. 22, 23 lett. c) D.P.R. 616/77 dall'attività diretta a delineare il contesto giuridico di tutela.

Per quel che riguarda questa ultima attività, dal 20 Novembre del 2005¹⁵ assistiamo al letargo del Comitato Minori Stranieri, e pertanto possiamo ritenere che la valutazione dell'interesse del minore straniero non accompagnato, l'individuazione dei soggetti che si devono occupare di lui

¹⁵ In quella data, ricorrenza della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, vi è stata un'interrogazione parlamentare sull'attività del Comitato. Per un commento critico relativo alla attribuzione di competenza del Comitato ed al procedimento amministrativo di cui è titolare si veda: G. Tarzia "Il minore extracomunitario: diritti o assistenza?", in AAVV. *Viaggio attraverso i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, a cura di F. Mazzucchelli, Franco Angeli, 2006.

nonché la decisione sull'eventuale rimpatrio assistito spetti alla autorità giudiziaria¹⁶.

A questo riguardo occorre però sottolineare che anche con riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente si sono registrate differenti prassi. In particolare in alcune circoscrizioni i minori stranieri non accompagnati sono stati destinatari di provvedimenti di affidamento emessi dal tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss., c.c.. In altri casi lo stesso giudice minorile ha emanato provvedimenti di affidamento amministrativo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 1034/1934. In altri casi infine il minore è stato destinatario di un provvedimento di tutela ai sensi degli artt. 343 e ss., c.c.

A mio avviso la definizione di minore straniero non accompagnato è sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 343 c.c. che individua nel soggetto incapace privo di rappresentanza e di cura il soggetto per il quale deve essere nominato un tutore. Né per altro si può ritenere corretta la prassi di emanare un provvedimento, come quello di affido, limitativo della potestà di soggetti assenti, salvo che non risulti una reale situazione di stato di abbandono.

In questa prospettiva si può ritenere corretta la segnalazione che le FFOO che intercettano sul territorio un minore straniero non accompagnato effettuano al Giudice tutelare per l'apertura di una tutela ed al Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni per la valutazione dell'opportunità dell'apertura di un procedimento civile diretto a dichiarare lo stato di abbandono in cui versa il minore ovvero per aprire un procedimento amministrativo che consenta al minore di essere supportato nel suo percorso verso l'autonomia anche dopo il compimento della maggiore età (cd prosieguo amministrativo).

Per quel che riguarda la dichiarazione di stato di abbandono occorre però rilevare che essa è proponibile soltanto in quei casi in cui vi sia il dubbio fondato di un atteggiamento genitoriale particolarmente lesivo degli interessi del minore (vendita del minore, invio del minore in tenerissima età, ecc.). Negli altri casi il provvedimento di nomina di un tutore è un provvedimento sufficientemente tutelante e non necessita di essere "affiancato" da un provvedimento di affidamento.

In questa prospettiva ci auguriamo che si possa giungere ad una uniformazione, a livello nazionale, delle prassi di presa in carico giudiziaria.

¹⁶ Sul punto si veda più approfonditamente J. Moyersoen, G. Tarzia "L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati" in *Cittadini in crescita* 3-4/2002.

CONCLUSIONI

Come abbiamo cercato di porre in luce, a quasi otto anni dall'introduzione nel nostro ordinamento della categoria dei minori stranieri non accompagnati, continuiamo ad assistere ad una incertezza circa l'esatta individuazione della categoria, ad una esatta individuazione della disciplina applicabile e ad una individuazione delle autorità pubbliche che si devono occupare del minore.

Tale drammatica considerazione induce a ripensare all'opportunità di tale scelta legislativa¹⁷. Né le recenti proposte di modifica della disciplina, che pur tentano di rendere il percorso burocratico di questi minori più conforme ai loro diritti in quanto minori e che tentano di creare un raccordo tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche nella presa in carico di tali minori, ci pare siano in grado chiarire una volta per tutte quali siano le norme applicabili e quale sia l'autorità pubblica che deve vigilare sul percorso di integrazione o decidere per un ricongiungimento alla famiglia.

Non rimane che augurarsi che questa categoria venga cancellata dall'ordinamento giuridico e che i minori, quale che sia il percorso migratorio che li ha condotti in Italia, siano destinatari di quelle misure di cura, accadimento, promozione e tutela che la nostra legge riserva a tutti i minori. E che in questo ambito, che ha come attori principali l'ente locale territoriale, la procura presso il Tribunale per i Minorenni ed il Giudice Tutelare, venga valutata l'opportunità di un riavvicinamento del minore alla propria famiglia ovvero l'attivazione degli strumenti diretti a favorire una sua integrazione civile e sociale ovvero una sua presa in carico psicologica, educativa, sociale e scolastico-formativa.

¹⁷ A tal proposito si veda: G. Petti, *Il male minore*.

SECONDA PARTE

IL MANUALE PER TUTORI
VOLONTARI

LA TUTELA LEGALE DEL MINORE DI ETÀ

La tutela legale del minore di età è regolata dalle norme del Codice Civile (Libro Primo, Titolo X, artt. 343-389).

Il volontario che si avvicina alla lettura e poi all'applicazione di tali norme può percepirle, per certi aspetti, poco aderenti alle situazioni concrete che si prefigura o nelle quali si verrà a trovare.

Queste norme, infatti, sono state scritte nel 1942, in un contesto sociale e culturale molto diverso: oggi, per esempio, i minori tutelati sono quasi sempre minori nullatenenti, mentre un tempo erano spesso orfani di persone ricche che necessitavano di qualcuno che amministrasse i loro ingenti patrimoni fino al compimento della loro maggiore età.

Questo giustifica il gran numero di disposizioni dettagliate legate alla funzione del tutore di amministrazione dei beni del minore, oggi quasi sempre non necessarie

La nostra società, inoltre, ha maturato una maggiore sensibilità ai bisogni dei bambini e degli adolescenti e una maggiore consapevolezza dei loro diritti, che si riflettono in una maggiore attenzione alla funzione di cura del minore sottoposto a tutela;

CHE COS'È LA TUTELA LEGALE DEL MINORE DI ETÀ

La tutela è un istituto previsto dalla legge per dare protezione al minore, anche straniero, e ai suoi interessi (sia personali che patrimoniali) quando entrambi i suoi genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà (art. 343 c.c.).

Potestà:

è l'insieme dei diritti e doveri che hanno i genitori sui figli finché non diventano maggiorenni

QUANDO SI APRE UNA TUTELA (ART. 343)

Oltre al caso del minore **orfano**, le “altre cause” si concretizzano nelle seguenti situazioni:

1. il minore è **figlio di genitori ignoti**, cioè sconosciuti o che non l'hanno riconosciuto;
2. il minore è **figlio di genitori privi della capacità di agire** perché dichiarati *interdetti* o perché minorenni non *emancipati* (ultrasedicenni che hanno contratto matrimonio);
3. i genitori non sono in grado di svolgere adeguatamente il loro compito per incapacità naturale (malattia mentale o fisica) o per la lontananza (è il caso, ad esempio, dei minori stranieri non accompagnati).
4. il giudice ha dichiarato la **decadenza**, la **sospensione** o l'**esclusione della potestà** dei genitori;
 - la sospensione è prevista nel corso di una procedura di adottabilità o quando i genitori hanno subito una condanna penale per delitti commessi con abuso della potestà o una condanna che prevede la reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
 - la decadenza, provvedimento più grave, colpisce i genitori che hanno violato i loro doveri o abusato dei loro poteri causando un grave pregiudizio al minore, oppure che sono stati condannati all'ergastolo o per particolari reati (incesto, abuso sessuale, reati contro la famiglia);
 - l'esclusione colpisce i genitori in conflitto sulla potestà.

Capacità di agire –

Interdizione – E' un'azione giudiziale che toglie la capacità di agire alle persone del tutto che incapaci di provvedere ai loro interessi per infermità di mente, sordomutismo o cecità dalla nascita.

Emancipazione – E' la condizione del minorenne ultrasedicenne che acquista una parziale capacità di agire. Può, infatti, compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore speciale

COME E DOVE SI APRE UNA TUTELA (ARTT. 343, 345)

Quando un minore si trova in una delle condizioni sopra descritte, automaticamente si apre per lui una tutela.

La nomina del tutore avviene con un provvedimento giudiziario (decreto) che di regola viene emesso dal **giudice tutelare**. In alcuni casi, però, la competenza è del *Tribunale per i minorenni* (sospensione/esclusione della potestà e procedura di adozione).

La tutela si apre presso il **tribunale del circondario di domicilio del minore**, ossia dove al momento il minore vive abitualmente. Dopo la nomina, il minore avrà il *domicilio* presso il tutore. Se il domicilio del tutore si trova o viene spostato in un circondario diverso, il tutore può chiedere il trasferimento della tutela.

Il giudice viene a conoscenza della situazione da cui deriva l'apertura della tutela per la **denuncia** inviata da uno dei soggetti obbligati per legge (ufficiale di stato civile, cancelliere, notaio, parenti entro il terzo grado, la persona scelta dai genitori come tutore, l'istituto o la comunità che ospita il minore) o da altri soggetti (servizi sociali, forze dell'ordine,...).

Giudice tutelare:

Dal 1999 il giudice tutelare è un giudice del tribunale ordinario. Tra le sue funzioni vi è quella di sovrintendere alla tutela dei minori di età con azioni direttive, consultive, deliberative e di controllo.

Tribunale per i minorenni:

Il Tribunale per i minorenni si occupa di tutte le questioni civili e amministrative che riguardano i minori e di quelle penali quando è il minore l'autore del reato. In genere l'ambito territoriale di competenza coincide con quello regionale.

Domicilio:

E' definito come la sede principale degli affari e interessi e si distingue dalla residenza che è il luogo dove si vive.

LA NOMINA DEL TUTORE (ART. 346, 348)

La scelta del tutore spetta al giudice.

Il codice individua alcuni **candidati preferenziali**: la persona indicata dal genitore, un ascendente, un parente prossimo o un affine al minore.

Quando queste persone non esistono, non si rendono disponibili o non è opportuno che vengano nominate, il giudice sceglie una persona estranea al minore.

Per maturare la sua scelta, il giudice deve ascoltare il minore. Il codice prevede l'obbligo di ascolto per il minore che ha più di 16 anni ma, in base all'art. 12 della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, più che l'età deve essere considerata la capacità di discernimento del minore.

Anche l'ascolto degli affidatari è obbligatorio, mentre quello di ascendenti, parenti o affini del minore è a discrezione del giudice, che deve valutarne l'opportunità.

La valutazione del giudice può inoltre essere completata dalle informazioni fornite dai servizi sociali, competenti a svolgere le necessarie indagini.

La normativa vigente vieta la nomina a tutore dei direttori, operatori e volontari della struttura che ospita il minore (art. 3, L. 149/01).

Invece, la scelta di nominare tutore il rappresentante legale dell'Ente Locale è sconsigliabile sia per l'implicito conflitto di interessi tra la figura del tutore, che deve vigilare sugli interessi del minore, e l'ente erogatore dell'assistenza, sia per l'opportunità di preferire una tutela *ad personam* ad una tutela istituzionale, che penalizza la funzione di cura del minore così come è oggi intesa.

In ogni caso, la scelta del giudice deve ricadere su una persona **idonea** all'ufficio (ossia in possesso di conoscenze e competenze adeguate alla funzione), di **ineccepibile condotta** (con riferimento al ruolo di educatore in senso lato), che dia affidamento di educare e istruire il minore, tenendo conto delle sue capacità, attitudini e aspirazioni.

Con il decreto di nomina del tutore si costituisce la tutela.

L'ASSUNZIONE DELL'UFFICIO: IL GIURAMENTO DEL TUTORE (ART. 349)

Per assumere la tutela, il tutore deve giurare davanti al giudice tutelare di adempiere ai suoi compiti con fedeltà e diligenza.

Al tutore devono essere rilasciati copia del **decreto di nomina** e del **verbale di giuramento**.

Dall'interpretazione del codice si ritiene che il giuramento dovrebbe avvenire entro 10 giorni dalla nomina. Potrebbe addirittura essere contestuale alla nomina. Nella prassi può trascorrere molto più tempo.

Anche il tutore nominato da un giudice del tribunale per i minorenni deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare.

Quando non si può fare il tutore: le ipotesi di incapacità (art. 350).

Il codice stabilisce delle condizioni minime per essere nominati tutori, che in qualche modo sostanziano la richiesta di idoneità. Sono poste dal codice, quindi, a garanzia del minore è il giudice non ha potere discrezionale in merito.

La persona prescelta deve avere la piena capacità di agire e quindi deve essere maggiorenne, avere l'amministrazione del proprio patrimonio, non essere in fallimento, non essere stata dichiarata decaduta dalla potestà o non averla persa, non essere stata rimossa da altra tutela.

Accanto a queste cause di **incapacità assolute**, ve ne sono altre **relative**: l'esclusione dalla tutela disposta per iscritto dal genitore, una lite in corso o potenziale tra il tutore o un suo parente e il minore, giudicata per quest'ultimo o per il suo patrimonio altamente pregiudizievole.

OBBLIGATORIETÀ DELLA TUTELA, DISPENSE E ESONERO (ARTT. 351, 352, 353, 383)

L'ufficio della tutela è **obbligatorio**. Ciò significa che il tutore nominato deve assumere e mantenere la tutela.

Il codice prevede tuttavia alcuni casi in cui si può essere dispensati dall'ufficio in favore, in tal caso, del tutore: ipotesi di cariche pubbliche particolarmente gravose ricoperte dal candidato/tutore o particolari condizioni personali. Alcune **dispense** operano di diritto (ma il tutore può decidere di non beneficiarne), altre necessitano della richiesta del tutore che

deve presentare la domanda prima del giuramento, a meno che la condizione non si verifichi in seguito.

Anche in questo caso il giudice non ha poteri discrezionali: verificata la causa di dispensa non può procedere alla nomina.

Il tutore può inoltre chiedere al giudice di essere **esonero** qualora la tutela diventasse per lui troppo gravosa.

IL PROTUTTORE (ARTT. 355, 360)

Il protutore viene nominato dal giudice tutelare. Non è previsto nei casi in cui sia nominato tutore un ente di assistenza.

E' un organo della tutela chiamato a collaborare con il tutore per l'espletamento di alcuni compiti nella sfera patrimoniale. Subentra al tutore, svolgendo in modo vicario le sue funzioni, quando si verifica un conflitto tra l'interesse del minore e quello del tutore. Sostituisce, infine, il tutore se questi viene a mancare, abbandona l'ufficio o è impossibilitato a svolgere le sue funzioni, fino alla nomina di un nuovo tutore.

Il protutore non ha un potere di vigilanza sul tutore che compete al giudice tutelare.

LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO (ARTT. 362-369)

Il tutore, una volta assunto l'ufficio, deve fare l'inventario dei beni del minore.

Quando il minore non ha alcun patrimonio, è sufficiente che il tutore presenti al giudice una dichiarazione in tal senso, specificando se il minore gode di pensioni o assegni assistenziali.

Se il patrimonio è modesto (si ritiene inferiore ai 6.700 euro), il tutore redige da sé l'inventario, nei tempi previsti dal codice, elencando semplicemente i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti del minore.

Se il patrimonio è superiore alla cifra citata, il tutore deve essere aiutato dal cancelliere del tribunale o da un notaio.

In ogni caso devono assistere il protutore, se nominato, il minore capace di discernimento e due testimoni.

LA GRATUITÀ DELLA TUTELA (ART. 379)

Il codice stabilisce che “l’ufficio tutelare è gratuito”. Se il minore possiede un patrimonio la cui amministrazione è piuttosto onerosa, il giudice tutelare può stabilire un’equa indennità per il tutore. Tutte le spese per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione del minore sono a carico del suo patrimonio.

Quando il minore non ha un patrimonio, tali spese devono essere sostenute da chi è tenuto al mantenimento del minore (i genitori o altri parenti, l’ente assistenziale).

Quando il tutore è un volontario, l’ente assistenziale dovrebbe prevedere la possibilità di rimborso delle piccole spese anticipate dal tutore per l’esercizio delle sue funzioni.

LE FUNZIONI DEL TUTORE (ART. 357).

Conclusasi la fase introduttiva, il tutore entra nella fase di gestione vera e propria della tutela che si concretizza nell’esercizio delle funzioni che la legge gli attribuisce.

Il codice stabilisce che “il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”.

LA CURA

Benché nominata per prima, è la funzione meno definita dalla legge ma che nel tempo ha acquistato un peso sempre maggiore.

La cura di cui è responsabile il tutore non è paragonabile a quella del genitore.

Innanzitutto perché il tutore è sottoposto alla **vigilanza del giudice**: deve seguire le sue istruzioni, fornirgli periodicamente aggiornamenti sul minore e dargli i chiarimenti richiesti.

Ma, soprattutto, perché la funzione di cura del tutore è limitata dalle responsabilità riconosciute ad **altri soggetti** che sono tenuti ad occuparsi del minore, *in primis* l'ente assistenziale – tramite i servizi sociosanitari – e gli affidatari.

Lo spazio di manovra del tutore si sostanzia, in sintesi, nel dare indicazioni all'affidatario, all'interno delle istruzioni dell'autorità affidante, cioè del servizio sociale (art. 5, comma1, L. 184/83).

Il tutore non convive con il minore, che è accolto in una **famiglia affidataria** o in una **comunità** - alla quale compete la cura nella quotidianità - individuata dall'**ente assistenziale**, che ha il compito di definire un progetto di tutela per il minore, stabilendone obiettivi, modalità e tempi di attuazione.

Il servizio sociale ha un ruolo centrale, è il vero responsabile della tutela del minore in senso ampio. Quasi tutti i minori sottoposti a tutela legale sono "in carico" ad un servizio sociale, uno scenario alquanto diverso da quello che faceva da sfondo al legislatore nel 1942. Il peso acquisito dall'ente assistenziale ha influenzato l'applicazione del dettato normativo: il codice stabilisce che il giudice ha il compito di deliberare sul luogo dove il minore deve essere allevato, sull'avvio agli studi o a una professione, sulla cifra annua che deve essere spesa dell'eventuale patrimonio per il mantenimento e l'istruzione. Rispetto a queste deliberazioni, attribuisce al tutore un potere di proposta.

Le prescrizioni del giudice al tutore sono di fatto scomparse poiché è il servizio che stabilisce i contenuti del progetto di tutela. Parallelamente, il potere propositivo del tutore è da intendersi nei confronti del servizio.

Quanto al mantenimento del minore, questo non grava economicamente sul tutore che deve però provvedervi nei limiti fissati dal giudice qualora il minore disponga di un patrimonio o, in caso contrario, assicurandosi che chi ne ha il dovere per legge (genitori o ente assistenziale), vi faccia fronte.

Il tutore, quindi, adempie alla sua funzione di cura sotto la sovrintendenza del giudice e relazionandosi con il servizio sociale e gli affidatari/la comunità, sapendo che a loro compete **prendersi cura del minore**, mentre lui conserva **compiti di vigilanza e di impulso**, finalizzati a garantire che tale cura sia data.

Deve, quindi, verificare che il minore abbia un adeguato luogo di accoglienza ed è responsabile della sua formazione scolastica e professionale e del suo eventuale inserimento lavorativo, assicurandosi che le scelte

educative fondamentali siano compiute nell'interesse del minore e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

LA RAPPRESENTANZA

Poiché il minore non ha capacità d'agire, il tutore lo rappresenta sia negli atti civili, che compie in sua sostituzione, sia nel processo, dove può comparire tanto come attore quanto come convenuto. Per promuovere alcuni giudizi necessita però dell'autorizzazione del giudice.

In sede penale, quando il minore è parte offesa, il tutore può costituirsi parte civile; può inoltre promuovere querela quando il minore ha meno di 14 anni

Se il minore capace di discernimento è coinvolto in un procedimento giudiziario, al tutore è richiesto di adempiere alla sua funzione di rappresentante, così come definita dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo: deve fornire al minore tutte le informazioni pertinenti, spiegargli le conseguenze delle sue opinioni e delle azioni del tutore, raccogliere l'opinione del minore e portarla all'attenzione del giudice.

L'assistenza tecnica è riservata all'avvocato, con il quale il tutore deve relazionarsi.

Al tutore non spetta l'assistenza psicologica e affettiva che, per quando possibile e opportuno, rimane in capo ai genitori.

L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

La maggioranza delle tutele, come anticipato, oggi è priva di patrimonio. Negli altri casi, l'amministrazione dei beni del minore spetta al tutore, a meno che non derivino da una donazione o un'eredità, che richiedono la nomina di un curatore speciale.

Il patrimonio può consistere in beni mobili o immobili, in entrate (dovute ad esempio a stipendi del minore lavoratore, a pensioni - come per i minori con handicap o invalidità, ad assegni di mantenimento dei genitori o parenti), in capitali (ad esempio un risarcimento per la morte dei genitori), ecc. Anche se in rari casi, il minore potrebbe anche essere titolare di un'azienda.

Nell'amministrare il patrimonio, il tutore deve agire in modo funzionale alle esigenze di cura, mantenimento e istruzione del minore; il suo scopo

primario è quello di soddisfare i bisogni del suo tutelato, non quello di conservarne o accrescerne il patrimonio.

Il tutore può liberamente svolgere le azioni di cosiddetta ordinaria amministrazione, mentre deve avere l'autorizzazione del giudice (giudice tutelare o tribunale a seconda dei casi) per poter compiere azioni di straordinaria amministrazione. Tra le prime rientrano, ad esempio, l'apertura e la gestione di un conto corrente o di un libretto intestato al minore e le spese quotidiane per il minore; tra le seconde tutte quelle che incidono in modo significativo sul patrimonio (ad esempio la vendita di un immobile o l'accettazione di un'eredità).

Il tutore deve tenere una regolare contabilità con documentazione delle spese sostenute e annualmente presentare al giudice il rendiconto della sua attività di amministrazione.

LA RELAZIONE CON IL MINORE

La tutela legale di un minore di età, quando è assunta da una persona estranea al minore, non contempla necessariamente dei rapporti diretti tra il tutore e il minore stesso.

Questa relazione può esserci solo se corrisponde all'effettivo interesse del minore e se il tutore la ritiene a sua volta personalmente sostenibile.

L'attenzione al minore-persona si concretizza per il tutore, innanzitutto, nel responsabile esercizio delle sue funzioni e di una vigilanza sulla rete e sul progetto di tutela.

L'opportunità di un rapporto diretto tutore/tutelato va valutata caso per caso: è, ad esempio, preferibile evitarlo quando il bambino è molto piccolo, ha una condizione psicologica particolarmente fragile, è già entrato in relazione con molti adulti che a diverso titolo si occupano di lui, non ha una capacità di discernimento tale da consentirgli di comprendere il ruolo del tutore e di vivere correttamente questa ulteriore relazione. Quando, invece, il minore è più grande, vive in una comunità e ha necessità di interagire con un mondo adulto che lo accompagna, lo orienta, sia un punto di riferimento anche sul piano educativo, il tutore può essere una risorsa preziosa.

In questi casi, inoltre, la relazione - se basata su un ascolto autentico del minore per quanto non professionale - può contribuire significativamente a

conoscere i bisogni, i desideri e l'opinione del minore, rendendolo effettivamente partecipe del suo progetto di tutela.

I DIRITTI E I DOVERI DEL MINORE (ART. 358)

Il codice parla solo dei doveri del minore sottoposto a tutela, il quale è tenuto a portare rispetto al suo tutore e a obbedirgli. Non può allontanarsi dalla comunità o dalla famiglia alla quale è stato affidato e, qualora lo facesse, il tutore ha il diritto di richiamarlo, anche ricorrendo al giudice tutelare e, se necessario, alle forze dell'ordine.

La normativa nazionale e internazionale più recente ha riconosciuto al minore la titolarità e l'esercizio di diversi diritti, indipendentemente dalla sua nazionalità.

LA RESPONSABILITÀ DEL TUTORE (ART. 382)

Entro certi limiti il tutore può essere chiamato a rispondere civilmente dei danni subiti dal minore o causati dal minore a terze persone.

Innanzitutto il tutore è responsabile quando, abusando dei suoi poteri o trascurando i suoi doveri, causa un danno al minore; in tal caso è tenuto al risarcimento. Questa responsabilità sussiste sia quando il tutore agisce intenzionalmente (dolo), sia quando si è comportato in modo negligente (colpa), a meno che non dimostri che l'inadempimento che ha danneggiato il minore è dipeso da una causa a lui non imputabile.

Quanto ai danni causati dal minore ad altre persone, il tutore è chiamato al risarcimento se il minore al momento del fatto era incapace di intendere e di volere e si trovava sotto la sua sorveglianza. Nel caso di minore imputabile, invece, il tutore risponde solo se con lui convive.

LA CESSAZIONE DELLA TUTELA

La cessazione dall'ufficio tutelare può avvenire per diverse cause.

Nella maggioranza dei casi è dovuta alla **chiusura della tutela**. Una tutela può chiudersi per uno dei seguenti motivi: il minore diventa maggiorenne o emancipato (matrimonio dell'ultrasedicenne.); almeno un genitore riacquista l'esercizio della potestà; si perfeziona l'adozione del minore; il minore straniero non accompagnato ritorna in patria; il minore muore.

Il tutore può inoltre cessare dalle sue funzioni perché ha chiesto e ottenuto dal giudice l'**esonero** a causa della eccessiva gravosità della tutela, oppure per **morte, grave malattia, lontananza o abbandono dell'ufficio** (art. 383).

Infine, il tutore può venire **rimosso** dal giudice quando si verifichi una delle ipotesi previste dal codice: se si è comportato in modo negligente, se ha abusato dei suoi poteri, se si è dimostrato inetto o è diventato immeritevole dell'ufficio (art. 384). Si tratta, quindi, di una sanzione che colpisce il tutore a tutela del minore.

Nel caso di tutela con patrimonio, il tutore che cessa dalle sue funzioni deve riconsegnare i beni (al minore divenuto maggiorenne o al nuovo esercente la potestà) e presentare al giudice il conto finale dell'amministrazione.

TERZA PARTE

CONTRIBUTI, ESPERIENZE E
PROGETTI

Lucio Strumendo
Pubblico Tutore dei minori del Veneto

IL PROGETTO DELLE TUTELE VOLONTARIE

LE FINALITÀ DEL PROGETTO

Il Progetto tutori rappresenta la risposta concreta alla funzione descritta alla lettera a) dell'art. 2 della Legge Regionale n. 42 del 9 agosto 1988, secondo la quale l'Ufficio "reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori nominati".

Con il Progetto Tutori, l'Ufficio di protezione pubblica tutela dei minori della Regione del Veneto, in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, promuove la figura del "tutore legale volontario" su scala regionale.

Finalità principale del Progetto è la creazione di una rete regionale di persone motivate, preparate e disponibili ad assumere l'incarico di tutore di un minore, da mettere a disposizione dei Giudici tutelari e del Tribunale per i minorenni che procedono alle nomine in caso di necessità.

L'intento che sta alla base del Progetto è quello di migliorare la qualità delle tutele dei minori e al tempo stesso di accrescere sul tema la coscienza della società civile.

Per una ricognizione puntuale della questione della tutela e delle problematiche ad essa connesse e per la messa a punto delle linee progettuali è stato istituito un **Gruppo regionale di lavoro provvisorio** composto, oltre che dallo staff dell'Ufficio, da rappresentanti degli enti locali, delle ULSS, delle istituzioni scolastiche, dell'associazionismo e del volontariato ed integrato da esperti in materia.

Le riflessioni e le conclusioni del gruppo di lavoro sono state raccolte nel **Progetto tutori**, articolato in più fasi, distribuite nel corso del triennio.

Gli obiettivi declinati nel Progetto sono i seguenti:

- creare una rete regionale di persone socialmente motivate, tecnicamente preparate e disponibili ad assumersi la tutela legale di un minore di età, da segnalare alle Autorità giudiziarie cui compete la nomina del tutore, in base alle loro richieste;
- monitorare l'attività dei tutori nominati, intervenendo con azioni di supporto e svolgendo una vigilanza indiretta sulle tutele aperte;
- garantire ai tutori nominati consulenza tecnica e aggiornamento formativo.

LE FASI DEL PROGETTO E IL PERCORSO FORMATIVO

In linea generale, il Progetto si divide in due fasi, caratterizzate da destinatari diversi.

La **prima fase**, propedeutica alla seconda, è stata avviata nell'ultima parte del 2002 e si sostanzia nella formazione per un gruppo di promotori territoriali della tutela legale dei minori d'età, indicati su richiesta dell'Ufficio, dalle ULSS e dalle Conferenze dei Sindaci di tutta la Regione (indicativamente due persone per territorio).

I professionisti e funzionari hanno seguito un percorso formativo per prepararli a svolgere il ruolo di Promotori territoriali, ossia di **sensibilizzatori locali** sul tema della tutela, di selezionatori delle persone che manifesteranno la volontà di fare i tutori, di organizzatori e attivatori di iniziative formative locali destinate alle persone selezionate.

Quello del **promotore territoriale** è dunque un ruolo delicato, che non trova al momento un riconoscimento istituzionale ufficiale, l'Ufficio, con un continuo lavoro di rete e relazione, ha operato per costruire il consenso istituzionale sul Progetto.

L'impegno è quello di ottenere l'apertura di un capitolo dedicato alla tutela nei "Piani di zona", delle Conferenze dei Sindaci e delle ULSS, così da permettere la costruzione nel tempo di una politica adeguata in materia.

Il percorso formativo per i promotori territoriali, iniziato nel mese di dicembre 2002, è terminato nel giugno 2003. Si è articolato in sette incontri, alcuni informativi altri formativi.

Gli incontri della **fase teorico-informativa** hanno affrontato i vari aspetti legati alla tutela in un confronto tra teoria e pratica che vede, accanto a relazioni di giuristi, politologi e sociologi, tavole rotonde di discussione su casi tipici con il contributo anche di alcuni operatori.

Questa parte del corso spazia dal diritto di famiglia e la legislazione minorile alla sociologia dei servizi sanitari e alla psicologia infantile; dal sistema europeo e universale dei diritti umani ai diritti dei bambini nello specifico sistema italiano. Responsabile scientifico di tale parte del percorso è il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

La parte formativa, condotta da uno staff di formatori coordinati da un esperto nel settore, è invece dedicata alla preparazione dei professionisti a svolgere il loro compito promozionale nei rispettivi territori.

La **seconda fase** del progetto prevede, infatti, che i “promotori territoriali” si attivino per sensibilizzare la comunità locale e reclutare un gruppo di persone disponibili a svolgere l'incarico di tutori di un minore, predisponendo una formazione ad hoc.

In questa fase, che è partita all'inizio del 2004, i **promotori territoriali** sono sempre affiancati dall'Ufficio del Pubblico Tutore che attua iniziative di promozione e sensibilizzazione presso i servizi socio-sanitari e gli enti locali (giornate di questo tipo si sono svolte in quasi tutte le USSL del Veneto nel corso del 2003); mette a disposizione, attraverso l'Università di Padova, i docenti e i materiali didattici e si appresta a coordinare; i tutori reclutati e formati gestendo l'elenco costituito e fornendo la necessaria consulenza tecnica tramite un apposito staff.

Solo a termine di questa seconda fase, che nasce e si sviluppa a livello locale, sarà possibile costituire un primo elenco di tutori volontari, motivati e preparati, da mettere a disposizione dei Giudici Tutelari e del Tribunale per i Minorenni del Veneto per le eventuali nomine.

Quest'ultimo aspetto ha una rilevanza fondamentale e per questo sarà oggetto di particolare attenzione. La figura del tutore volontario, motivato e preparato, che tale progetto si propone di creare è del tutto nuova e, per sua natura, svincolata dal sistema dei servizi del quale fino ad oggi è spesso stata parte (in effetti, alla luce delle modifiche introdotte dalla **legge n. 149 del 28**

marzo 2001, il tutore non può più essere un responsabile o un operatore di un istituto o comunità di accoglienza).

Il Progetto Tutori è realizzato d'intesa con l'Assessorato e la Direzione regionale ai servizi sociali e implementato tramite la collaborazione con le Aziende sociosanitarie e le Conferenze dei Sindaci, nonché sulla base di Protocolli di intesa con Tribunale per i minorenni di Venezia ed i Giudici Tutelari presso i Tribunali ordinari del Veneto.

Per la realizzazione su tutto il territorio regionale del "Progetto tutori", l'Ufficio si avvale della collaborazione di professionisti indicati dalle ULSS e dalle conferenze dei Sindaci di tutta la Regione. tali professionisti, che costituiscono la rete di referenti territoriali per la tutela legale, in collaborazione e con il coordinamento dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, svolgono le seguenti attività:

- la sensibilizzazione sulle problematiche della tutela minorile;
- il reclutamento e la formazione di persone disponibili a diventare tutori;
- il monitoraggio dell'attività dei volontari nominati tutori, con azioni di orientamento e prima consulenza;
- l'abbinamento tutore/minore, ossia l'individuazione del volontario più idoneo per il caso segnalato dall'Autorità giudiziaria.

I promotori territoriali selezionati hanno seguito uno specifico percorso formativo (**Corso di formazione per promotori territoriali**) finalizzato a:

- promuovere la dimensione etico-sociale della tutela legale volontaria di un minore di età;
- conoscere l'istituto della tutela legale del minore di età nei suoi diversi aspetti (giuridico, sociologico, psicologico, istituzionale, etc.);
- conoscere le tecniche e le condizioni che favoriscono la formazione e l'adesione dei tutori.

LE AZIONI DEL PROGETTO

La formazione dei tutori

Per la formazione dei volontari disposti ad assumere l'incarico di Tutore legale per minori d'età, vengono organizzati periodicamente Corsi nei diversi ambiti ULSS, al fine di poter disporre di liste di aspiranti tutori articolate territorialmente, a garanzia della vicinanza del tutore al minore tutelato.

La Banca dati dei tutori

I nominativi e le informazioni concernenti i tutori formati vengono inseriti in un'apposita Banca Dati gestita dal Pubblico Tutore dei minori, il quale raccoglie le richieste dell'Autorità giudiziaria e risponde fornendo l'indicazione del tutore più indicato per il singolo caso, individuato anche con la collaborazione dei referenti territoriali.

La gestione centralizzata delle liste dei volontari permette di mantenere un monitoraggio sul fenomeno della tutela legale a livello regionale.

Il monitoraggio e l'aggiornamento

A livello territoriale, vengono periodicamente organizzati incontri dei vari gruppi di tutori per monitorare la loro attività e fornire i necessari aggiornamenti formativi.

La consulenza

Presso l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori è operativa un'equipe per il sostegno, l'accompagnamento, l'orientamento e la consulenza tecnica ai tutori attivi.

Questa attività si esplica anche nei confronti dei professionisti dei servizi e delle comunità di accoglienza che necessitano di chiarimenti sulla tutela e sulle rispettive responsabilità.

L'equipe per la consulenza è così composta: Chiara Drigo - referente "Progetto tutori", Francesca Rech, Liala Bon – consulenza legale.

Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori

Via Poerio 34

30172 Mestre - Venezia

tel. 041/279 5926-5927

fax 041/279 5928

e-mail: pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

<http://tutoreminori.regione.veneto.it/>

LA CASISTICA DEL TUTORE DEL MINORE NON
ACCOMPAGNATO (MSNA)

PREMESSA

Sino ad oggi l'esercizio della tutela in altra casistica non ha ricevuto la particolare attenzione che merita. Qualche notazione riepilogativa può essere utile al fine di evidenziare gli aspetti caratteristici della tutela dei msna.

Quando viene nominato il tutore ad un minorenne?

- Morte o decadenza dalla potestà di entrambi i genitori
- Impossibilità di esercitare la potestà

Morte:

- se ci sono parenti idonei e che hanno rapporto significativo con il minore, è preferita la nomina a tutore di un parente;
- se non ci sono parenti di tal fatta, dovrebbe procedersi ai fini della dichiarazione di adottabilità.

Tuttavia, se si tratta di minore “grande”, è improbabile che tale procedura possa andare a buon fine; pertanto, la protezione del minore può limitarsi alla nomina di tutore.

Impossibilità:

La situazione dei msna è il caso tipico, anche se non tutti i giudici tutelari se ne rendono conto. Anche in questo caso potrebbe aprirsi l'adottabilità, ma valgono le considerazioni precedenti.

Chi nomina il tutore?

Il Giudice tutelare, salvo nel caso di apertura del procedimento di adottabilità (e di minore richiedente asilo), nei quali casi la nomina è effettuata dal TM.

Chi viene nominato tutore?

C'è una preferenza per i parenti e per gli enti gestori, ma va tenuto conto di incapacità speciali (personale struttura di accoglienza, salvo il primo mese) e dell'inopportunità di essere nominati tutori (Enti gestori).

Nonostante la presenza di parenti, può esserne inopportuna la nomina. E' il caso di parenti non disponibili o privi di requisiti per l'accoglienza e l'educazione del minore.

La nomina del tutore può essere necessaria anche in presenza di uno o di entrambi i genitori. E' il caso di genitori privi del permesso di soggiorno o, comunque, in situazione di irregolarità. Per tutti questi casi è opportuna la nomina di un tutore esterno e non istituzionale: di qui la vostra iniziativa di rivolgersi al volontariato. Ad un volontariato reso il più possibile esperto e competente

Altri punti da tenere presenti:

- eccezionalità della tutela temporanea (nonostante 535/99 e circolare M. Interno),
- opportunità di distinguere a seconda che sia aperta o meno una procedura presso il Tribunale per i Minorenni,
- esistenza o meno di un patrimonio.

LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Presenterò una serie di aspetti, attraverso i quali vorrei evidenziarne le caratteristiche ed i nodi critici. Ho distinto tali aspetti in:

1. burocratico-formali
2. relazionali
3. educativi
4. processuali
5. formativi e politico-organizzativi

1. Aspetti burocratico-formali

Come sollecitare la nomina di un tutore al msna?

- utilità della presenza del garante
- utilità della costituzione dell'associazione dei volontari tutori

L'iniziativa può essere:

- dei Servizi e della struttura di accoglienza,
- del Comitato minori stranieri o della Questura,
- della Procura o del Tribunale per i minorenni.

Come e chi informare dell'avvenuta nomina?

La legge non prevede dispositivi di comunicazione della nomina. E' il tutore che deve farsi parte diligente (vedi aspetti relazionali).

Redazione dell'inventario

Se il minore possiede dei beni o dei redditi che il tutore deve amministrare, questi deve redigere l'inventario. L'inventario non richiede particolari formalità, se il valore dei beni o redditi non è superiore a euro 6.700.

Amministrazione dei beni e redditi

E' una funzione tipica del tutore, che si rende necessaria solo se il ragazzo percepisce un reddito da lavoro o una borsa lavoro, oppure ha beneficiato di un risarcimento. E se ha dei soldi o beni di dubbia provenienza? Formalmente, il potere di amministrare spetta esclusivamente al tutore, ma è opportuna la condivisione con la struttura di accoglienza (o con i parenti accoglienti).

Responsabilità del tutore:

- verso i terzi nel caso del msna, praticamente, nessuna (vedi art. 2048 cod. civ.),
- verso il minore.

Rappresentanza legale

Altra funzione tipica del tutore, che viene sollecitata in numerose circostanze:

- attività di amministrazione,
- rispetto ai procedimenti giudiziari,
- nella gestione dei rapporti con Questura e le altre Forze dell'ordine, scuola, servizi sociali e sanitari (ospedale), carcere.

Un'area particolarmente delicata in cui sembra venire in gioco la rappresentanza legale è quella dei trattamenti sanitari, sia volontari, sia obbligatori, sia speciali (interruzione gravidanza, cura tossicodipendenze, sperimentazione clinica).

Spese e costi

Il tutore non ha l'obbligo del mantenimento (salvo che conviva con il minore, accogliendolo nella propria casa). Pertanto, eventuali spese che debbano essere fatte per la rappresentanza o la cura del minore sono a carico o del patrimonio del minore o del titolare dell'obbligo di mantenimento.

2. Aspetti relazionali

Principi

- realizzazione del migliore interesse del minore,

- considerazione delle opinioni del minore (non soltanto in rapporto a lui).

a) con il minore

◦ l'incontro: dovrebbe avvenire davanti al GT e il ragazzo dovrebbe esprimersi sulla scelta. Se ciò non avviene, come?

◦ la gestione della relazione: dare il numero di telefono? dare accesso nella propria abitazione? fare visite in comunità? fare cose insieme? fare piccoli donativi (scarpe, capi abbigliamento...)?

◦ una volta maggiorenne: c'è la questione dell'acquisizione del permesso di soggiorno (le spese per l'eventuale ricorso) e la continuità della relazione personale.

b) con i parenti e i genitori

Non c'è una casistica, ma, se si presenta, può essere delicata. Parenti o genitori decaduti che interferiscono. Parenti da supportare, da coltivare o da contenere

c) con soggetti istituzionali: Giudice tutelare, altri giudici, Servizi sociali e enti gestori, Struttura di accoglienza, Servizi sanitari, medici, ospedali, Questura e altre Forze dell'ordine, Scuole e datori di lavoro, Comitato minori stranieri.

Principi

- far valere con determinazione e garbo il proprio ruolo,
- perseguire sempre e comunque il miglior interesse del minore
- pretendere di essere informato di tutto

3. Aspetti educativi

Principi

- La questione del rimpatrio.

- Assistenza/educazione. La scelta del percorso.
- La gestione delle criticità

4. Aspetti processuali

Quando il minore può essere parte di un processo e di quale processo (anche di rimpatrio o espulsione). Minore attore, convenuto, indagato/imputato, parte offesa.

5. Aspetti formativi e politico-organizzativi

Esigenza di formazione preliminare e continua. Utilità di costituire l'associazione dei volontari tutori (gestione dei rapporti, memoria).

Opportunità di intraprendere iniziative politiche di promozione della condizione dei msna.

ESPERIENZE DI TUTORI VOLONTARI A TRENTO

Primo tutore volontario

Come sei venuto a conoscenza dell'esistenza della figura del tutore?

Sono venuto a conoscenza tramite villa S. Ignazio, non lavoravo nel sociale anche se ho sempre fatto qualcosa. Ho visto questa nuova iniziativa e mi sono incuriosito e pensavo di poter fare qualcosa per questi ragazzi. Della figura del tutore non conoscevo molto, avevo grosso modo un'idea generale perché per anni ho pensato per poter adottare mia figlia originaria della Polonia, ma non sapevo come si sarebbe potuto operare nei confronti dei minori stranieri.

Numero di minori assegnati ed esperienza?

Dopo pochi mesi dalla nomina mi sono stati affidati 2 minori (nel 2004). Ho avuto la fortuna di prenderli piccoli (15 anni), 2 maschi, uno proveniente dal Marocco e l'altro dall'Albania.

Il rapporto coi servizi e la gestione condivisa del minore?

Devo dire che il rapporto è stato ottimo, si sono attivati loro nel contattarmi, ho incontrato i due minori davanti al giudice tutelare, ma quel giorno non abbiamo avuto occasione di parlare. Sono andato nella struttura per conoscere i minori e parlare con gli educatori.

Come si è deciso – condiviso – prospettato il progetto formativo del minore? Si sono ascoltate le aspettative – idee del minore? Lei come tutore ha potuto dire la sua?

Io non ho mai voluto per deformazione professionale scavalcare il mio interlocutore, nelle scelte ci siamo sempre incontrati con l'educatore con cui ho un ottimo rapporto per decidere insieme col minore cosa fare. Col minore albanese infatti non ci sono mai stati problemi di alcuna sorta. Diversamente, col minore marocchino la situazione è completamente opposta, lui aveva l'idea fissa dei soldi, lavorare e fare soldi.

Il progetto culturale non è accettato da tutti i minori stranieri, vengono in Italia per lavorare e per guadagnare, pochi maledetti ma subito da mandare a casa perché là c'è bisogno.

Come si è posto col minore? Come gli ha spiegato il suo ruolo?

Il minore marocchino aveva una grande confusione in testa, non capiva quali fossero i rispettivi ruoli e quindi con l'educatore glielo abbiamo spiegato. Comunque non c'è stata alcuna difficoltà di comprensione perché entrambi i minori comprendevano sufficientemente la lingua italiana.

Secondo tutore volontario

Le motivazioni che hanno spinto a fare il tutore?

Non so spiegare le mie motivazioni, è nato tutto così un pò per caso, mi è finito tra le mani il depliant che parlava di questo corso e mi è sembrata una cosa bella potersi occupare di questi ragazzi stranieri. Io non lavoravo nel sociale, non so cosa mi è scattato, ho sempre avuto un certo interesse per il sociale pur non lavorandoci dentro.

Non sapevo neanche in cosa consistesse la figura del tutore, eppure mi ha intrigato e mi sono buttato. Al corso mi sono reso conto che tutti più o meno non avevano le idee molto chiare sulla figura del tutore anche se qualcuno aveva già in corso una tutela che comunque gestiva in maniera differente – distaccata e formale (completamente assente il concetto di

legame anche affettivo – rapporto educativo col minore, elemento su cui al corso si puntava molto). Io ho avuto un minore marocchino

Come ha spiegato al minore il proprio ruolo di tutore?

Devo dire che non è stato facile, il primo problema è stato con la lingua perché parlava poco l'italiano, non aveva ancora compiuto i 17 anni quando l'ho preso in carico (era in Italia da pochi mesi). Quando ho ricevuto la nomina dal tribunale, la prima cosa è stato quello di cercare di capire dove fosse questo ragazzo e chi fosse e come mettermi in contatto.

I primi approcci con le strutture è stato abbastanza buono, io però mi sono dovuto attivare autonomamente perché nessuna di queste istituzioni (questo vale anche per tutti gli altri tutori) ci cercava. Qualcuno era già stato tutore ma la sua figura era rimasta a livello meramente formale – istituzionale - distaccata. Per la prima volta qualcuno si presentava per conoscere il ragazzo e per cercare di costruire un rapporto con lui.

Io ho telefonato a due organizzazioni che si occupano di minori stranieri a Trento. Prima di vedere il minore ho chiesto un incontro con la responsabile di una di queste organizzazioni e ci siamo incontrati, presentati e lei mi ha gentilmente spiegato il ruolo e la loro storia. Dopo ho incontrato il ragazzo (gli educatori molto gentili mi hanno accolto molto incuriositi perché era la prima volta che un tutore s'interessava al minore). Il minore non si era inserito molto bene nell'appartamento, alcune volte aveva rifiutato il cibo senza fornire spiegazioni, anche con i suoi connazionali non aveva legato molto. Era molto chiuso, sembrava in una prima fase d'inserimento, comunque era molto tranquillo. Nei primi incontri, anche per decidere il tipo di percorso scolastico, è intervenuto un educatore.

Il suo atteggiamento nei miei confronti era di curiosità ma al tempo stesso di timidezza, in questi ragazzi si leggeva la grande aspettativa di ricevere un tutore anche se non avevano ben chiaro cosa significasse, tra di loro si considerano molto fortunati quelli che hanno un tutore. Nei primi incontri con la mediatrice, il minore aveva chiesto a cosa serve – cosa fa il tutore e chi è (anche la mediatrice non sapeva bene il ruolo del tutore).

In media ci incontravamo due volte al mese e ogni tanto anche per telefono. A volte siamo andati a fare due passi insieme, erano le occasioni per parlare un pò di lui, della sua storia della sua famiglia. Lui mi raccontava che avevano problemi economici, il papà lavorava quando c'era lavoro (la famiglia era abbastanza numerosa). In quelle occasioni mi raccontò che aveva un fratello in altra città, col tempo quando siamo riusciti a costruire un buon dialogo – affiatarci e fidarci maggiormente uno dell'altro – ha

cominciato ad esprimere il desiderio di vedere/incontrare il proprio fratello (da quando è arrivato in Italia non lo aveva più visto). Nel frattempo il minore era stato inserito in un altro servizio.

Le strutture iniziano a considerarci come figura professionale. È però importante sottolineare che il discorso ruota intorno non ad un concetto di rifiuto nei nostri confronti ma più in una mancata conoscenza e consapevolezza del nostro ruolo. Come l'informavamo della nostra presenza, si dimostravano gentili e disponibili nei nostri confronti.

Il rapporto con l'assistente sociale in ordine alle scelte d'inserimento del minore è stato positivo perché ci siamo rapportati bene ma sempre su iniziativa mia. L'incontro con lei l'ho chiesto – sollecitato io. Tutte le volte che lei incontrava il minore chiedevo di essere presente anch'io. Non mi sentivo trattato da intruso, mi hanno sempre considerato come figura importante di riferimento per il ragazzo però ho dovuto attivarmi io....per loro se non ero io ad attivarmi loro lo ignoravano – tutte le volte però che io arrivavo non venivo buttato fuori.

Terzo tutore volontario

Io sono insegnante, è arrivato a casa un depliant per mia figlia che si trovava all'estero e ho visto la pubblicità del corso. Considerato che ho vissuto per molto tempo all'estero, ho sperimentato sulla mia pelle cosa vuol dire essere straniero, sono rimasta incuriosita da questa iniziativa.

Riguardo ai minori, posso dire che ne ho avuto uno come protutore, e due come tutore – nazionalità: quello come protutore è marocchino, come tutore uno è moldavo e l'altro è albanese. Dei due che ho avuto in tutela, uno (moldavo) è scappato subito (mi hanno detto che ha raggiunto la madre clandestina) mentre l'altro è scappato recentemente.

Al momento della nomina davanti al giudice tutelare è stata la prima occasione di vederci e ci siamo presentati, erano già stati preparati dall'educatore, il ragazzo moldavo non parlava l'italiano mentre quello albanese invece si esprimeva discretamente (siamo nel 2005, l'albanese aveva 17 anni mentre il moldavo ne avrebbe compiuti 18 a breve).

In quell'occasione gli educatori mi hanno fornito una breve descrizione sull'attività dei minori sulle loro caratteristiche, un pò per fornirmi un quadro generale sui due ragazzi. Il rapporto con gli educatori è stato

positivo, ho dovuto contattarli inizialmente io ma dopo mi hanno subito fornito tutte le informazioni necessarie.

Il primo incontro è stato molto breve e formale, i minori erano ancora al centro di prima accoglienza, il moldavo è scappato subito dopo, mentre dopo ho avuto modo di conoscere meglio il minore albanese al servizio in cui era stato inserito. È stata l'assistente sociale a portarmi al servizio dove ho avuto modo di conoscere meglio il ragazzo.

Lui sembrava anche interessato ad un progetto educativo e formativo un pò più elevato rispetto a quello proposto agl'altri...il parrucchiere piuttosto che il manovale. Frequentava le scuole professionali e doveva effettuare uno stage e proprio quel giorno è arrivata la comunicazione che non lo volevano più in azienda. Le motivazioni erano che lui rispondeva ai superiori, lui era comunicativo attivo ma il suo atteggiamento polemico ed impulsivo lo metteva in difficoltà. Dopo ha fatto un altro stage dove invece non ci sono stati assolutamente problemi.

Nel definire e far capire al minore il mio ruolo di tutore, devo dire che i ragazzi si erano creati una forte aspettativa intorno alla figura del tutore. In particolare se a loro viene fatto un qualche torto o lesa un qualche diritto c'è il tutore. L'unica cosa che non capivano era il ruolo di volontariato che caratterizzava il tutore, non comprendevano il fare un qualcosa per loro senza ricevere dei soldi.

Dovevamo decidere sulla scuola e sul suo progetto formativo e ci sentivamo per telefono dove mi diceva molto preoccupato che non stava facendo niente, finito lo stage non aveva niente da fare. Lui voleva lavorare e guadagnare soldi. Ci sentiamo regolarmente, ci siamo sentiti da poco per il suo compleanno. Da agosto lavora a Napoli, sembra come barista, non so dove dorma comunque ha fatto la sua scelta e si fa sentire e mi considera un riferimento importante. come gli mando un messaggio lui mi risponde immediatamente.

Quarto tutore volontario

La conoscenza del corso l'ho avuta attraverso la rivista di villa s. Ignazio che ricevo regolarmente, loro sono sempre molto attivi e propongono sempre delle cose interessanti, io ho sempre fatto del volontariato e sono rimasta incuriosita da questa iniziativa e mi sono iscritta. In passato avevo accolto due bambine di cernobyl, quell'esperienza era stata positiva così ho deciso di aprirmi a questa nuova proposta, premetto che ero anche

interessata agli affidi familiari ma ho scelto questa iniziativa perché mi sembrava più adatta a me.

Sulla figura del tutore non sapevo molto se non a linee proprio generali, in passato ho conosciuto una persona che svolgeva il ruolo di tutore nei confronti di una persona particolarmente problematica e mi ha sempre colpito.

Io ho avuto 3 ragazzi e tutt'ora ne ho ancora 2, nazionalità – 2 albanesi, 1 marocchino – uno è diventato maggiorenne a luglio del 2005 ma ci sentiamo ancora regolarmente (il ragazzo marocchino). Lui mi è stato assegnato quando era ormai già grande, quindi la tutela è durata poco. Gli altri due invece mi sono stati nominati nel 2004 ed avevano entrambi 14 anni, quindi c'è la possibilità di fare un percorso completo.

Il primo incontro coi minori come è stato vissuto?

I minori vivono in un appartamento con altri ragazzi più grandi di loro, quindi sono informatissimi sul ruolo del tutore e sulla sua importanza (permesso di soggiorno ecc..). In più vengono già preparati anche dall'educatore, quindi dovevo solo presentarmi più come persona (come mamma di due figlie) che come figura istituzionale.

Il rapporto con i servizi è sempre stato positivo, nella scelta del percorso ho influito poco in quanto al momento della mia nomina, il ragazzo era già inserito in un percorso formativo. In più ho visto che al 90% il percorso formativo è rivolto essenzialmente verso le scuole professionali.

Nel rapporto con i minori posso dire che entrambi non si sono molto aperti nei miei confronti, in particolare nessuno dei due ha accettato di raccontarmi la propria storia, di dirmi come è venuto in Italia. Sono molto chiusi su questo tipo di argomento e quindi io evito domande dirette.

I minori avevano dei problemi scolastici, per uno abbiamo anche fatto una visita neuropsichiatrica per vedere se aveva un ritardo reale e quindi adeguare il suo percorso scolastico ad un livello inferiore, ma la visita non ha fornito questo dato. Per venirgli incontro, la scuola ha potenziato le sue attività manuali dove è particolarmente bravo limitando quelle teoriche dove presenta forti limitazioni. Nei confronti dell'immediato desiderio di lavorare per guadagnare qualche soldo da mandare a casa, devo dire che non ha mai espresso questa necessità. Ovviamente si vede il senso di costrizione che prova nell'andare a scuola – preferirebbe lavorare – ma lo fa.

Nel suo caso c'è sempre stato il dubbio che quando è arrivato, abbia dichiarato un'età più elevata di quella che avesse nella realtà. Chi l'ha visto inizialmente pensava che non avesse più di 12 anni, lui aveva un cugino qui e probabilmente teneva tantissimo ad averlo vicino. Della sua famiglia si sa poco ma sembra avesse un pessimo rapporto col padre e che ha un riferimento con la famiglia del cugino risiedente qui a Trento.

Per il secondo ragazzo si può dire che il progetto migratorio sia stato condiviso e organizzato con la propria famiglia, anche lui ha dei parenti qui a Trento. È molto bravo a giocare a calcio, suo padre era un calciatore ed smesso a causa di un infortunio, ed è venuto in Italia proprio per giocare a calcio. La famiglia la sente regolarmente ed invia anche qualche soldo. La scuola è un po' in secondo piano perché al primo posto c'è il calcio.

Con il terzo ragazzo, il rapporto è stato breve ma intenso. L'ho conosciuto per pochi mesi ma ci siamo incontrati un sacco di volte, lui è arrivato a marzo ed è stato subito inserito nelle scuole professionali. Però risultava arrivato tardi e i servizi sociali di Rovereto non garantivano il proseguimento della scuola.

Si è quindi creata una cosa particolare perché a scuola si comportava molto bene a scuola dando grande fiducia e quindi si è attivata la scuola. Gli insegnanti si sono attivati affinché l'assistente sociale del comune concedesse al minore la possibilità di proseguire il progetto scolastico – formativo. Ci sono stati diversi incontri, a cui ho partecipato anch'io, tra operatori della struttura dove era inserito, insegnanti e l'assistente sociale del comune. Gli era stata addirittura proposta la possibilità di ritornare a casa e rientrare in Italia con le quote per gli immigrati.

Io venni contattata da alcuni insegnanti della scuola che m'informavano della disponibilità della scuola ad assumersi i costi scolastici del minore e si sarebbero attivati per una raccolta di fondi sia per il permesso di soggiorno che per il mantenimento del minore. Io non sapevo cosa fare ed ho contattato il nostro presidente per avere informazioni su come muovermi, dopodiché ci siamo rivolti alla Procura per i minori per sapere cosa fare e siamo andati dal responsabile dei servizi sociali della provincia che si sono attivati per far sì che il minore restasse. Si è creato un bel rapporto fiduciario, d'altronde io sono disponibile e non avevo minimamente l'intenzione di troncargli il rapporto costruito fino ad allora.

Il merito maggiore lo ha un insegnante che si è battuto molto affinché al minore fosse garantita la possibilità di studiare e restare in Italia. Attualmente non gli è stato ancora rinnovato il permesso di soggiorno, si può quindi ben comprendere la tensione del ragazzo.

Attualmente il ragazzo non va bene a scuola e quindi si stava discutendo se bocciarlo quest'anno o il prossimo, gli insegnanti propendevano per il prossimo anno mentre l'assistente sociale per questo, più avanti faremo un incontro anche col minore. Anche lui come molti ragazzi stranieri è abile nel lavoro manuale ma pecca nello studio – sta frequentando il corso per muratore ed è bravo, era la sua volontà fare questo lavoro perché già in Marocco lavorava e aiutava come muratore.

Quinto tutore volontario

Sono venuta a conoscenza del corso attraverso delle e-mail in quanto sono già attiva nel sociale da molti anni, ho fatto delle esperienze di affidamento familiare fin dagli anni '70 e sono coordinatrice del gruppo territoriale trentino della libera università dell'autobiografia, quindi mi occupo di storie delle persone.

Io avevo già sperimentato il ruolo del tutore perché sono rimasta vedova all'età di 26 anni con una figlia e quindi c'era il tutore per alcune questioni burocratiche anche se di fatto mi occupavo io di mia figlia.

Come tutore ho avuto due minori (due albanesi), devo specificare che la mia motivazione non era di tipo relazionale, la mia vita è già ricca di relazioni significative quindi non ne cercavo altre, la mia motivazione era di tipo sociale. M'interessava vedere da vicino il problema e fare qualcosa affinché questo problema non diventi col tempo un problema più rilevante di quello che è. In ogni caso, m'interessa tutelare i minori in quanto minori e quindi volevo vedere se in qualità di tutore potevo fare qualcosa per loro. Fare qualcosa di concretamente incisivo ma non di eccessivamente impegnativo in termini di tempo, non volevo investire molto, in effetti mi sono limitata a questo. Non sono mai andata a trovare i ragazzi o portarli in giro, questo non l'ho fatto, devo anche dire però che i ragazzi che avevo non lo hanno mai chiesto.

Entrambi i ragazzi avevano 17 anni ma erano arrivati da poco (2 anni fa).

Il primo incontro è stato dal giudice tutelare al momento della nomina, con il primo ragazzo l'evento è stato un po' imbarazzante in quanto il ragazzo guardava in terra parlando a monosillabi con l'educatore che lo controllava a vista. L'incontro è stato un po' freddo ma la cosa non mi ha colpito più di tanto, ho constatato che era così, poi mi sono limitata ad aspettare che mi contattassero se ve ne fosse stata la necessità. Diverse volte

ho telefonato per avere informazioni sul ragazzo e se lui mi volesse vedere, ma non me l'hanno mai passato al telefono perché non c'era mai.

Fatti alcuni tentativi, ho detto se ha bisogno si fa sentire lui. L'ultima volta che ho chiamato ho scoperto che il minore era scappato, mi sono arrabbiata perché il ragazzo era già scappato da tempo e non ero stata avvisata. È saltato fuori che il ragazzo a 17 anni lavorava in nero presso una ditta gestita da albanesi, dove guidava un furgone per tragitti anche di una certa consistenza (naturalmente senza patente). Gli educatori raccontavano tutto ciò con una certa ilarità come se il ragazzo fosse ormai emancipato senza sapere più nulla di lui neanche sulla sua sistemazione.

In questo caso i servizi sono stati quasi inesistenti, loro si sono giustificati dicendo che non avevano una copia della mia nomina – che non sapevano. Successivamente, è venuto fuori che avevano fatto firmare il minore intenzionato ad andarsene, e lì mi sono chiesta da quando in qua la firma di un minore vale???!! Hanno utilizzato tutta una serie di comportamenti che giudico poco corretti. Sia l'assistente sociale che la struttura non si sono mai interessati a me – se ne sono praticamente fregati – per avere informazioni mi sono sempre dovuta interessare e muovere autonomamente.

Del secondo ragazzo (albanese) invece sono pienamente soddisfatta, adesso ha raggiunto la maggiore età ma non riesco più a contattarlo né tramite il suo cellulare né tramite la struttura. È da un po' che non mi contattano ed hanno organizzato degli incontri per i tutori ma non mi hanno chiamato, è ben vero che non sono più il tutore perché il ragazzo è maggiorenne, ma se nessuno viene più a cercarmi vuol dire che il rapporto è finito e... pazienza.

Nessuno dei due ragazzi mi ha mai cercata, però il secondo aveva interesse per i libri e gliene ho portati diversi, mi sono anche offerta di dargli lezioni di italiano lui aveva accettato ma poi non è mai venuto, ha preferito i corsi organizzati dalla struttura (durante il periodo estivo quando tutto è fermo anche la scuola).

L'unica volta che sono stata in struttura è stato per la fine del ramadam dove avevano organizzato una festa a tema, c'erano molti invitati, dopo un po' tutti i ragazzi sono spariti e ho visto che guardavano il wrestling alla televisione e così ho deciso di andarmene.

Nella scelta del percorso formativo del secondo ragazzo ho potuto influire nelle decisioni, lui voleva fare di tutto pur di guadagnare qualche soldo, gli avevo trovato un colloquio per pizzaiolo (lui voleva fare questo dopo diversi incontri) ma non so più com'è andata a finire perché al

compimento della maggiore età è stato uno dei pochi fortunati che ha ricevuto subito il permesso di soggiorno quindi non sono stata più contattata.

Sulla sua storia della sua vita non mi ha raccontato molto, comunque era un ragazzo molto concreto che non si lasciava ammaliare dal benessere, preferiva risparmiare qualche soldo da mandare a casa anziché comprarsi un nuovo paio di scarpe. Gli altri ragazzi lo prendevano in giro perché aveva accettato di lavorare in un laboratorio protetto per pochi soldi anche se l'orario era comparabile a quello normale. Si capiva quindi che il ragazzo era venuto in Italia con un progetto familiare ben strutturato.

Sesto tutore volontario

Io sono una giurista, quindi conoscevo già gli articoli del cod. civ. relativi alla tutela, però mi sono avvicinata a questa esperienza perché ho sempre voluto fare del volontariato ma attinente anche alla mia formazione prettamente giuridica. Quando ho visto la pubblicità del corso sul giornale ho pensato di dare la mia disponibilità.

Ho già avuto 4 minori, 2 albanesi, 1 rumeno, 1 ragazza nigeriana, adesso sono tutti diventati maggiorenni (2 albanesi già da un anno – il rumeno a marzo di quest'anno – la nigeriana in realtà era già maggiorenne ma per via delle modalità con cui è stata trovata – a Modena instradata sulla via della prostituzione – le hanno cambiato la data di nascita ed il nome per proteggerla. Io sono stata nominata sulla base di questi dati e poi le hanno rifatto i documenti).

L'incontro coi minori. I minori sapevano già – avevano già un'idea sulla figura del tutore – ricevuta all'interno della comunità. Come sempre il momento è fonte di imbarazzo timidezza e di qualche problema di lingua. Ovviamente il giorno della nomina non c'è mai il tempo per fare troppe domande, quindi ho preferito aspettare gli incontri successivi nella struttura di accoglienza. Anche con la ragazza il primo incontro l'ho avuto in struttura.

Il rapporto con la struttura è stato sempre positivo, m'inviavano le relazioni sui minori e nei momenti significativi venivo sempre coinvolta.

Con la ragazza nigeriana ho avuto maggiori problemi per via della lingua, comunque si vedeva che era felice di vedermi e quando non riusciva ad esprimersi utilizzava il sorriso.

Uno dei due ragazzi albanesi si esprimeva discretamente nella lingua italiana e ha deciso di raccontarmi spontaneamente la sua storia. Mi ha raccontato che prima di venire in Italia ha provato ad andare in Grecia, solo che lì non hanno la stessa accoglienza che abbiamo qui, lo hanno arrestato messo in prigione per qualche settimana. Lì ha detto che è stata un'esperienza agghiacciante, ha iniziato a fumare, dormiva per terra.... Da lì poi è stato rimandato in Albania.

Ha così deciso di venire in Italia solo che il primo viaggio non è andato bene perché l'hanno rimesso su una nave e rispedito a casa (mi ha detto che i poliziotti italiani sono stati molto gentili perché gli hanno dato da mangiare). Anche se il primo tentativo non era andato bene decise comunque di ritentare, questa volta ce la fece.

Ad un secondo incontro mi raccontò un'altra storia molto commovente, suo padre non si parlava più con una sorella che da tempo viveva con la propria famiglia qui in Italia, però lui non sapeva nulla di questa zia, neppure che abitasse a Trento, né i suoi genitori gli avevano detto che questa sua zia abitasse a Trento.

La zia invece deve averlo saputo in qualche modo, e ha mandato le sue figlie a cercarlo senza dirgli che erano le sue cugine, sono riusciti a combinare un incontro e c'è stato un bel quadretto di famiglia.

Lui non ha mai detto su cosa lo ha spinto a venire a Trento, l'altro ragazzo albanese mi ha detto che quando arrivavano in Italia sapevano già dove dirigersi, nelle zone dove c'è più accoglienza ed opportunità, soprattutto Trento e Bolzano.

Il rapporto con la famiglia non è mai apparso problematico per i ragazzi, le famiglie lo sapevano ed era comunque un progetto condiviso.

Discorso completamente diverso, e molto più problematico, riguarda invece la ragazza nigeriana, qui non si è mai capito come la ragazza avesse potuto mantenere i contatti con alcuni familiari stretti che l'avevano mandata per prostituirsi.

Le arrivavano delle pressioni dove le dicevano che sua madre stava male e che non aveva i soldi per curarsi, insomma pressioni per spingerla a tornare sul marciapiede. Dovrebbe avere un fratello in Italia ma sembra che sia dentro a dei giri loschi.

Il ragazzo rumeno era molto contento di stare qui in Italia ma sentiva tantissimo la nostalgia di casa, per lui avere un tutore significava potergli chiedere il permesso di tornare in Romania anche per soli dieci giorni.

Per quanto riguarda il loro progetto formativo, devo dire che quando sono stata nominata il loro progetto risultava già in itinere quindi mi sono informata più sull'andamento scolastico che sulla scelta alla base del loro percorso.

Per loro comunque il percorso scolastico è abbastanza pesante e frustrante perché loro cercano di lavorare per guadagnare dei soldi da mandare a scuola.

Comunque grossi problemi non ne hanno mai avuto. Solo il ragazzo rumeno ha avuto un periodo un po' di sbandamento, forse si è fatto prendere da alcuni connazionali poco raccomandabili ed ha commesso anche un reato. È molto preoccupato e scontento perché questo fatto ha avuto molto eco sui giornali creando falsi allarmismi. In più è agitato perché si sta avvicinando alla maggiore età e teme per il rinnovo del permesso di soggiorno. Si sta lavorando per una messa alla prova. Sembra tutto legato alla frequentazione di un paio di connazionali già maggiorenni che sono dediti ad attività delittuose, la debolezza caratteriale del minore può averlo indotto a seguirli.

Con i ragazzi che sono diventati maggiorenni devo dire che è rimasto un buon rapporto, sono andata a prendere un gelato proprio per festeggiare i 18 anni ed ogni tanto ci sentiamo.

Loro capiscono che il tutore rappresenta un punto di riferimento diverso dall'ambiente della comunità perché le domande che mi rivolgevano erano tipo: posso tornare a casa, il ricorso per il permesso di soggiorno, la ragazza nigeriana mi aveva confidato il problema dei presunti familiari che le chiedevano dei soldi (sanno che la comunità che li accoglie riceve dei soldi per loro e quindi potrebbero dargli delle risposte condizionate o comunque filtrate).

PREMESSA

Attivare concretamente la promozione di tutela di bambini ed adolescenti attraverso la formazione di persone volontarie selezionate, disposte ad assumersi in caso di necessità il compito di accompagnare il minore nella sua crescita, è uno dei principali obiettivi da raggiungere con l'iniziativa voluta dall' Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della regione.

L'esercizio della tutela del minore negli ultimi anni è stato profondamente trasformato con l'evoluzione normativa introdotta dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo approvata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dal Parlamento Italiano con legge 20 marzo 2003, n.77, e dalla legge 149/01.

Tutelare un minore non corrisponde più al sostituirsi al soggetto stesso, ma punta ad investire su di lui, favorendone, attraverso l'accompagnamento educativo la sua graduale crescita, lo sviluppo delle sue capacità ed autonomie, per renderlo, un domani, in grado di esercitare i suoi diritti.

L'individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; rientra tra i compiti assegnati per legge al Tutore Pubblico dei Minori (art.21 - L.R.n.49/1993 succ. modifiche L.R.n.16/96).

Tale compito, espressione basilare della funzione voluta dal legislatore regionale, è stato inserito nel piano delle attività che l'Istituto di Garanzia intende promuovere per l'anno in corso.

Nel concreto si traduce con un progetto specifico quale l'istituzione di una "Scuola per tutori legali volontari per minori" realizzato in collaborazione l'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale.

In altre occasioni era già stato affrontato il tema di una specifica e mirata formazione di tutori legali volontari per minori, con alcuni corsi occasionali che non erano riusciti ad avere profonde ricadute nell'esercizio della pratica quotidiana.

Il progetto attuale sarà un percorso maggiormente definito ed articolato, ed avrà un duplice scopo:

¹⁸ La scheda è tratta dal sito del www.regione.fvg.it/tutoreminori

- formare figure che potranno avere un costante, appropriato e costruttivo rapporto educativo con il minore e non rivestire un ruolo esclusivamente burocratico o amministrativo.
- definire un vero e proprio “registro”, o elenco di tutori motivati e preparati, che sarà a disposizione dei Giudici tutelari o del Tribunale dei Minorenni, per l’eventuale conferimento dell’incarico di tutore volontario per minori.

Il percorso formativo sarà strutturato in due momenti distinti:

Una prima fase a carattere teorico, con lezioni tenute da docenti esperti di diritto di famiglia e minorile, di organizzazione di servizi, di psicologia dell’età evolutiva e della comunicazione. Per questo momento sono previste un totale di 150 ore.

Una seconda fase, a carattere esperienziale favorirà la conoscenza di significative realtà educativo/assistenziali e di contatti con particolari “testimoni” impegnati, a diverso titolo, nella problematica minorile. Per questo momento sono previste un totale di 50 ore. Complessivamente i due livelli formativi impegneranno i partecipanti per 200 ore.